



COMUNE DI PISTOIA

Piazza Duomo, 1 Pistoia (PT)



**TUTELA
CONSERVAZIONE**



**E GESTIONE DEL
VERDE COMUNE**

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°117 del 27.7.2021

COMUNE DI PISTOIA
Assessorato Verde Pubblico

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, VERDE E PROMOZIONE
SPORTIVA

U.O. VERDE PUBBLICO

Dirigente del Servizio

Ing. Francesca Nobili

Responsabile del Procedimento e Progetto

Arch. Nicola Stefanelli



Collaboratori

Agr. Katuscia Caniglia

P.A. Alessandro Tasticci

Arch. Marta Biagini

Geom. Silvia Chiti



Sito internet
www.comune.pistoia.it

Rev.4-Data di stampa 27-7-2021

INDICE

Titolo 1. FINALITA', AMBITI DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Finalità
- Art.2 - Tipologie di verde e ambito di applicazione
- Art.3 - Esclusioni
- Art.4 - Funzioni e compiti dell'Amministrazione Comunale
- Art.5 - Tutela degli operatori e dei professionisti del verde
- Art.6 - Accessibilità
- Art.7 - Aspetti allergenici nella progettazione e gestione del verde

Titolo 2. CONOSCENZA, REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE

- Art.8 - Strumenti di settore del verde
- Art.9 - Piano di Monitoraggio e Gestione del verde
- Art.10 - Pianificazione strategica del verde

Titolo 3. TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DI PREGIO E DI PARTICOLARI AREE

- Art.11 - Tutela degli alberi monumentali
- Art.12 - Individuazione degli alberi di pregio
- Art.13 - Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio
- Art.14 - Obblighi per i proprietari degli alberi di pregio
- Art.15 - Interventi sugli alberi di pregio
- Art.16 - Sostituzioni di alberi di pregio a seguito di abbattimenti
- Art.17 - Tutela di particolari aree

Titolo 4. INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Capo 1. Disposizioni generali per gli interventi

- Art.18 - Interventi di competenza pubblica
- Art.19 - Interventi su alberature di competenza privata – abbattimenti
- Art.20 - Interventi sul verde pubblico effettuati da privati
- Art.21 - Sostituzione delle alberature abbattute
- Art.22 - Monetizzazione in caso di non sostituzione
- Art.23 - Utilizzo dei proventi
- Art.24 - Accorgimenti da seguire per la potatura delle specie arboree e arbustive esistenti
- Art.25 - Risparmio idrico
- Art.26 - Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato

Capo 2. Mantenimento e rinnovo delle alberate

- Art.27 - La programmazione degli interventi sulle alberate
- Art.28 - Il rinnovo delle alberate

Capo 3. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

- Art.29 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi
- Art.30 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate
- Art.31 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi
- Art.32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
- Art.33 - Protezione degli alberi

Titolo 5. FRUIZIONE E USO

- Capo 1. Disposizioni generali per l'uso

- Art.34 - Campo d'applicazione e destinatari
- Art.35 - Usi consentiti
- Art.36 - Usi e comportamenti vietati
- Art.37 - Accesso di veicoli a motore
- Art.38 - Biciclette e velocipedi
- Art.39 - Giochi e attrezzature
- Art.40 - Aree attrezzate per lo sport
- Art.41 - Animali
- Art.42 - Aree attrezzate per cani
- Art.43 - Autorizzazioni per la raccolta di legname o frutti

Capo 2. Occupazione di aree a verde pubblico

- Art.44 - Campo di applicazione e destinatari
- Art.45 - Prescrizioni per le attività
- Art.46 - Ripristino dello stato dei luoghi
- Art.47 - Attività di commercio in forma itinerante

Capo 3. Edifici e servizi nelle aree a verde pubblico

- Art.48 - Chioschi
- Art.49 - Modalità per le richieste
- Art.50 - Rimozione temporanea – Rimozione definitiva con revoca
- Art.51 - Rinnovo della concessione
- Art.52 - Caratteristiche formali e dimensionali
- Art.53 - Criteri di collocazione
- Art.54 - Revoca e sanzioni
- Art.55 - Norma transitoria

Capo 4. Orti Urbani

- Art.56 - Modello della Regione Toscana
- Art.57 - Altre modalità di affidamento

Titolo 6. PROGETTAZIONE

- Art.58 - Criteri generali
- Art.59 - Interventi sul verde privato eseguiti nell'ambito di opere edilizie
- Art.60 - Realizzazione di opere di urbanizzazione di iniziativa pubblica e privata
- Art.61 - Compensazione ambientale
- Art.62 - Forestazione urbana

Titolo 7. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

Capo 1. Partecipazione e sensibilizzazione

- Art.63 - Rapporti con i cittadini e le associazioni
- Art.64 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
- Art.65 - Il Bilancio Arboreo
- Art.66 - Affidamento e attività di supporto delle aree verdi
- Art.67 - Altre forme di collaborazione

Capo 2. Sponsorizzazione del verde pubblico

- Art.68 - Il contratto di sponsorizzazione
- Art.69 - Pubblicità delle iniziative di sponsorizzazione
- Art.70 - Tipologie delle aree e degli interventi di sponsorizzazione
- Art.71 - Valutazione delle proposte di sponsorizzazione
- Art.72 - Esecuzione degli interventi di sponsorizzazione
- Art.73 - Impegni verso lo sponsor
- Art.74 - Tipologie, dimensioni e numero degli impianti per la segnalazione della sponsorizzazione
- Art.75 - Obblighi dello sponsor

Art.76 - Disciplina fiscale

Titolo 8. VIGILANZA E SANZIONI

Art.77 - Vigilanza

Art.78 - Sanzioni Amministrative

Art.79 - Sanzioni Accessorie

Art.80 - Fermo Attività

Titolo 9. DISPOSIZIONI FINALI

Art.81 - Norme finali

Art.82 - Abrogazioni

Art.83 - Allegati

Art.84 - Entrata in vigore

Allegato A – Tabella delle sanzioni amministrative

Allegato B

B.1 Determinazione del Valore Ornamentale

B.2 - Determinazione della Compensazione Ambientale

Allegato C – Linee guida per la progettazione

Titolo 1. FINALITA', AMBITI DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art.1 - **Finalità**

Il Comune di Pistoia riconosce il valore e l'importanza insostituibile delle aree verdi in relazione alla molteplicità di funzioni che esse rivestono nel miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria, nonché nell'arricchimento estetico e paesaggistico delle aree urbanizzate al fine di garantire ai cittadini la migliore vivibilità della città.

Il Comune di Pistoia è altresì impegnato alla conservazione, alla manutenzione, all'arricchimento, al miglioramento delle aree verdi di propria competenza e a stimolare i cittadini e i privati in generale alla conservazione, al miglioramento e all'incremento del patrimonio vegetale anche attraverso specifiche indicazioni contenute nel presente Regolamento e secondo le disposizioni di cui alla legge n. 10 del 14 gennaio 2013 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*".

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il verde pubblico e privato si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della Città.

Il Comune di Pistoia ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e in quest'ottica anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.

Nell'ambito del verde pubblico e privato una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni territorio.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi anche l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

Art.2 - **Tipologie di verde e ambito di applicazione**

Il verde del Comune di Pistoia, sia pubblico che privato, ai fini in particolare della tutela, progettazione, realizzazione, manutenzione e fruizione del patrimonio vegetale e dei servizi in esso presenti, è suddiviso nei seguenti “*ambiti*” e “*categorie*”:

- **Ambito A – Aree verdi;** includono spazi verdi a prevalente valenza ricreativa e funzionale destinati a migliorare la vivibilità nei contesti urbani o utilizzati per creare spazi di socializzazione o di servizi, suddivisi nelle seguenti categorie

A1 - *Verde storico*, include parchi, ville e giardini di non comune bellezza di interesse artistico, storico e paesaggistico tutelati dal Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004 e s.m.i.);

A2 - *Parchi urbani*, include parchi, ville e giardini urbani di grandi dimensione (con superficie superiore a 5000 mq.);

A3 - *Verde attrezzato di quartiere*, include piccoli parchi con superficie compresa tra 500 mq. e 5.000 mq. con giochi per bambini, aree cani, ecc. e con diverse funzioni ricreative e di aggregazione;

A4 - *Verde attrezzato di vicinato*, include piccoli giardini e spazi verdi, anche attrezzati, di dimensione inferiore a 500 mq;

A5 - *Verde pertinenziale*, include piccoli giardini e spazi verdi, anche attrezzati, di pertinenza degli insediamenti residenziali sia pubblici che privati;

- **Ambito B – Spazi e arredi urbani;** includono spazi verdi a valenza estetica e funzionale destinati a migliorare la qualità nei contesti urbani o utilizzati per creare separazione all'interno del sistema della mobilità, suddivisi nelle seguenti categorie

B1 – *Piazze e spazi urbani;*

B2 - *Viali Alberati;*

B3 - *Parcheggi Alberati;*

B4 – *Rotatorie;*

B5 – *Aiuole, spartitraffico, pertinenze stradali;*

- **Ambito C – Aree di verde funzionale;** includono spazi verdi a prevalente valenza funzionale destinati alla qualità delle pertinenze dei relativi servizi, suddivisi nelle seguenti categorie

C1 - *Verde scolastico;*

C2 - *Verde sportivo* (Aree sportive pubbliche all'aperto);

C3 - *Verde cimiteriale;*

C4 - *Verde culturale-istituzionale;*

C5 - *Verde ecclesiastico;*

C6 - *Verde sanitario;*

C7 - *Verde ricreativo* (Giardino zoologico, altro);

- **Ambito D – Aree di verde ambientale;** includono spazi verdi a prevalente valenza ambientale, suddivisi nelle seguenti categorie

D1 - *Verde incolto*, include aree verdi in ambito urbanizzato di qualsiasi dimensione non attrezzate e non soggette a coltivazioni o altre attività agricola ricorrente o a sistemazione agrarie, per le quali la vegetazione spontanea non è soggetta a manutenzioni programmate e controllo;

D2 - *Forestazione urbana*, includono aree ad elevato valore ecologico che per estensione e ubicazione risultano adatte all'impianto di specie arboree e al consolidamento di veri e propri boschi a sviluppo naturale in ambito urbano;

D3 - *Orti urbani;*

D4 - *Parchi territoriali;* includono aree estensive a carattere prevalentemente naturalistico (aree protette, parchi fluviali, ecc.).

Art.3 - **Esclusioni**

Come specificato all'art.1, il presente Regolamento si applica alle tipologie di aree verdi definite dall'art.2, di proprietà pubblica e privata, presenti nel territorio comunale.

Non sono oggetto di applicazione del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

a) gli alberi da frutto, con esclusione di esemplari di rilievo specificatamente individuati;

- b) gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (impianti di arboricoltura da legno);
- c) gli alberi facenti parte di formazioni forestali e quelli disciplinati dalla Legge forestale della Toscana n. 39 del 21 marzo 2000 e s.m.i. e relativi Regolamenti d'attuazione;
- d) alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà che a piena maturità non raggiungono una altezza di m 3 nel rispetto delle distanze previste dall'art. 892 e seguenti del C.C.;
- e) le attività florovivaistiche;
- f) le specie invasive (es. Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima).

Gli impianti di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semi specializzate per l'arboricoltura da legno e le attività florovivaistiche per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali al catasto terreni.

Art.4 - **Funzioni e compiti dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale garantisce, in economia o in appalto, la manutenzione e la realizzazione delle aree a verde pubblico con lo scopo di evidenziarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria ed ambientale utile ad aumentare la biodiversità.

L'Amministrazione Comunale controlla altresì che il patrimonio arboreo privato venga sottoposto ad una gestione altrettanto oculata.

La gestione del verde pubblico è curata dal Servizio comunale competente o dal soggetto appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi intervento eseguito per finalità pubbliche o private nelle aree a verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite al Capo 3 del Titolo 4, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio competente al verde pubblico il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione/indennizzo così come previste anche nel presente Regolamento.

Il Servizio competente al verde pubblico determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati in base alle forme di controllo utilizzate per le altre fattispecie di scavi e ripristini.

Il Servizio competente al verde pubblico fornisce indirizzi, suggerimenti e linee attuative a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e gestione del verde privato nonché chiarimenti e delucidazioni sull'attuazione delle norme del presente Regolamento.

Art.5 - **Tutela degli operatori e dei professionisti del verde**

Con il presente Regolamento L'Amministrazione Comunale intende anche tutelare e valorizzare le specifiche figure tecniche (Agronomo, Architetto paesaggista, Perito Agrario) e gli operatori (Manutentori e aziende del settore) che si occupano del verde sia attraverso il riconoscimento delle loro professionalità sia attraverso le azioni di vigilanza previste dal Regolamento.

Art.6 - **Accessibilità**

L'Amministrazione Comunale garantisce l'accessibilità alle aree verdi pubbliche a tutti i cittadini.

Le disposizioni in materia di accessibilità, in base alle vigenti normative in materia, si applicano:

- a) a tutti gli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;
- b) a tutti gli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, sottoposti a interventi edilizi suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso;
- c) a tutti gli spazi pubblici e privati, in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione d'uso e/o attività, se finalizzate all'uso pubblico;

- d) agli spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, a cui devono comunque essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) alle strutture e aree attrezzate aperte al pubblico, anche a carattere temporaneo o comunque provvisorio, su proprietà privata, che preveda il passaggio o la permanenza di persone;
- f) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici e delle strutture di cui ai punti precedenti;
- g) ai parchi, giardini e aree verdi in genere privati, aperti al pubblico o pubblici.

Non possono essere approvati, da parte dell'Amministrazione Comunale, i progetti per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme vigenti in materia di accessibilità.

Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme vigenti in materia di accessibilità.

Le aree a verde pubblico e private aperte al pubblico costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità".

Laddove vi sia un accesso dedicato, esso deve essere segnalato anche in quello principale. Nei luoghi dove l'accessibilità è limitata ma comunque possibile con l'aiuto di un accompagnatore deve comparire in posizione ben visibile il simbolo di "accessibilità condizionata".

I posti telefonici pubblici ovvero telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde.

L'amministrazione comunale vigila e controlla che le strutture pubbliche concesse ai privati siano conformi alle disposizioni di tale articolo pena la decadenza del contributo, della agevolazione erogata e della concessione in essere.

Art.7 - **Aspetti allergenici e ambientali nella progettazione e gestione del verde**

Considerati gli aspetti allergenici e ambientali e i loro effetti sulla salute umana, nel corso della programmazione, progettazione e esecuzione di interventi di realizzazione e riqualificazione di aree verdi, si dovrà porre attenzione anche alla emissione in atmosfera di particelle di origine naturale quali i pollini nonché alla capacità delle specie vegetali di assorbire inquinanti atmosferici e in particolare:

- verificare le tendenze climatiche nel territorio, con particolare attenzione a temperatura, frequenza e quantità delle precipitazioni, nonché alla direzione del vento prevalente;
- definire l'utenza prevalente dell'area a verde che dipende dalla presenza di arredi e servizi (giochi per bambini, panchine, attrezzature sportive, ecc.);
- individuare le principali specie allergeniche presenti in un adeguato intorno per l'esclusione di quelle che hanno una reazione incrociata con le specie già presenti;
- individuare le piante autoctone, naturalizzate ed eventualmente alloctone che possono essere utilizzate in relazione al loro potenziale allergenico (le piante da considerare dovrebbero essere preferibilmente entomofile o ambofile, e se anemofile, o ibridi, con emissione di pollini con scarsa carica allergenica);
- predisporre pannelli informativi sugli aspetti allergenici delle specie presenti;
- privilegiare la messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici, con particolare riferimento al PM10 e all'Ozono.

Titolo 2. CONOSCENZA, REGOLAMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art.8 - **Strumenti di settore del verde**

L'Amministrazione Comunale adotta per il governo del proprio sistema del verde, oltre al presente Regolamento e in questo riscontrando anche le indicazioni della Legge n. 10/2013, i seguenti strumenti di settore, non alternativi ma complementari e di supporto l'uno all'altro:

- il Sistema Informativo del Verde;
- il Censimento del Verde;
- il Piano di Monitoraggio e Gestione del Verde;
- il Piano del Verde.

L'Amministrazione Comunale si dota inoltre di un "*Sistema Informativo del verde*", base conoscitiva necessaria sia per il censimento che per le conseguenti azioni di monitoraggio, pianificazione e gestione.

L'Amministrazione Comunale elabora il "*Censimento del verde*" di livello 3 (Censimento di tutti gli elementi del verde pubblico) ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" quale strumento conoscitivo per la programmazione del servizio di manutenzione, la corretta pianificazione di nuove aree verdi, la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente, nonché per la stima degli investimenti economici necessari al mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde.

L'Amministrazione Comunale aggiorna costantemente tali strumenti tramite il Servizio competente al verde pubblico e ne promuove la diffusione e la consultazione ai fini della generale conoscenza.

Art.9 - **Piano di Monitoraggio e Gestione del verde**

Il "*Piano di monitoraggio e gestione del verde*", supporto decisionale all'Amministrazione Comunale, è elaborato nella sua prima versione, almeno per la programmazione degli interventi di ordinaria gestione del verde pubblico, anche in assenza degli strumenti sopra citati, per assicurare alla cittadinanza i necessari servizi. È inoltre previsto come allegato al Piano di monitoraggio una proiezione triennale degli interventi, al fine di favorire la continuità degli interventi e prevenire gradualmente sostituzioni o rifacimenti per stralci.

Strumento attuativo del suddetto "Piano di monitoraggio e gestione del verde" è il "*Programma di sostituzione delle alberature*" elaborato tenendo conto del censimento del verde e dell'età di servizio dell'albero e permette di diminuire i pericoli e i danni derivanti da piante inserite in modo errato, rinnovare in modo funzionale il patrimonio arboreo, aumentare gli standard di sicurezza in particolare modo delle alberature stradali.

L'Amministrazione Comunale inserisce la programmazione dei suddetti interventi all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Piano Biennale dei Servizi e Forniture di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e negli appalti del servizio di manutenzione e progettazione del verde pubblico.

Al Servizio competente al verde pubblico è affidata:

- la gestione del verde di proprietà pubblica, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la verifica, la vigilanza ed il controllo della progettazione e della realizzazione del verde di proprietà pubblica;
- la verifica della progettazione delle aree verdi e della loro corretta esecuzione relativamente alle aree di cessione previste all'interno dei piani o interventi di iniziativa privata.

Art.10 - **Pianificazione strategica del verde**

L'Amministrazione Comunale si dota di un "*Piano del Verde*" quale strumento volontario, integrativo della pianificazione urbanistica generale, volto a definire il "profilo verde" della città a partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di interventi di sviluppo e valorizzazione del verde pubblico e privato in un orizzonte temporale medio-lungo.

Il Piano del Verde disegna una visione strategica dell'assetto degli spazi pubblici urbani e peri-urbani della città, definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell'arco della futura pianificazione urbanistica generale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e) della Legge 10/2013.

Il Piano del Verde tiene conto inoltre dell'esigenza di privilegiare la messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici in recepimento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) e delle linee guida regionali in materia.

Titolo 3. TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DI PREGIO E DI PARTICOLARI AREE

Art.11 - **Tutela degli alberi monumentali**

Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 si definisce monumentale:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Il Servizio competente al verde pubblico attuerà sistematici controlli sulle alberate tutelate e di particolare pregio botanico, al fine di preservarne l'integrità e la salute.

Come disposto dall'art. 9 (Tutela e salvaguardia) del Decreto 23 ottobre 2014 "*Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*" e ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il proprietario che intenda eseguire l'abbattimento o le modifiche della chioma e dell'apparato radicale delle piante poste sotto tutele solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, è obbligato a richiedere preventiva autorizzazione al Servizio competente al verde pubblico dell'Amministrazione Comunale con previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. o per i quali risulta già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'Amministrazione Comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione ai Carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e predisponde, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni.

È fatto obbligo ai proprietari degli alberi monumentali di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare i soggetti interessati dall'eventuale presenza di alberi monumentali all'interno di proprietà private.

Art.12 - Individuazione degli alberi di pregio

L'Amministrazione Comunale redige e gestisce l'"Elenco degli alberi di pregio della Città di Pistoia" soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Regolamento.

L'elenco è di norma aggiornato ogni cinque anni.

Oltre alle procedure legate all'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio e inseribile nel suddetto elenco, possono compilare e inviare l'apposita scheda predisposta dall'Amministrazione Comunale e reperibile sul sito dell'Ente.

Le schede pervenute verranno valutate dal Servizio competente e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, verranno inviate alla Regione Toscana per la valutazione prevista ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 29 marzo 2015.

L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino e l'inserimento nel suddetto elenco viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi di pregio ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.

Art.13 - Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

Il Servizio competente al verde pubblico valuta, anche mediante la consultazione della Commissione Comunale del Paesaggio, gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'"Elenco degli alberi di pregio della Città di Pistoia" secondo i seguenti criteri:

- dimensione; gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.

Art.14 - Obblighi per i proprietari degli alberi di pregio

È fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'"Elenco degli alberi di pregio della Città di Pistoia" di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Art.15 - Interventi sugli alberi di pregio

Per gli alberi di proprietà privata di pregio, censiti come previsto dai precedenti articoli, è vietato l'abbattimento e qualsiasi intervento riveste carattere di assoluta eccezionalità. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate e valutate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale anche tramite la Commissione Comunale del Paesaggio.

L'inottemperanza alle prescrizioni poste dal Servizio competente al verde pubblico nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'Allegato A.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità; la potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutte le cautele.

Le alberature di pregio comunale anche se di proprietà privata, assumono rilevanza pubblica e pertanto sono soggetti alla specifica disciplina sanzionatoria nonché alle norme risarcitorie di cui al presente Regolamento.

Art.16 - Sostituzioni di alberi di pregio a seguito di abbattimenti

Salvo casi particolari e documentati valutati dal Servizio competente al verde pubblico, in caso di abbattimento autorizzato per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione e secondo le indicazioni eventualmente impartite dalla Commissione Comunale del Paesaggio, piante della stessa specie.

Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.

Numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente essere autorizzati dal Servizio competente al verde pubblico.

Per gli interventi effettuati dall'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata in luoghi adiacenti o in altre aree a verde pubblico. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite nel Quadro Economico dell'opera da realizzare.

L'Amministrazione Comunale si riserva per i casi suddetti la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art.17 - **Tutela di particolari aree**

L'Amministrazione Comunale definisce con specifico disciplinare le modalità di gestione e tutela di aree a verde con particolari caratteristiche storiche, culturali o paesaggistiche.

Tali aree devono rivestire, non solo per la Città di Pistoia, ma anche per l'intero territorio, un particolare significato storico, culturale e monumentale, dal quale deriva l'esigenza per l'Amministrazione Comunale di assicurarne nel tempo il mantenimento delle caratteristiche peculiari strutturali e morfologiche attraverso specifici strumenti di tutela in grado di garantirne uso e funzioni ad esso compatibili.

La specifica disciplina, che si aggiunge a quella prevista per le altre aree verdi di cui al presente Regolamento, è definita dalla Giunta Comunale e può riguardare specifici progetti di conservazione, caratteristiche peculiari strutturali e morfologiche, strumenti di tutela in grado di garantire uso e funzioni compatibili, l'accesso dei veicoli e degli utenti, le modalità di fruizione e le regole comportamentali da osservare da parte dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale promuove altresì la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei "Parchi e Viali della Rimembranza" quale patrimonio storico e culturale unico per il mantenimento della memoria civile.

Titolo 4. INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Capo 1 – Disposizioni generali per gli interventi

Art.18 - **Interventi di competenza pubblica**

L'Amministrazione Comunale ha fra le sue prerogative il conseguire la permanenza e la conservazione del verde pubblico nonché il dovere di garantire sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di essi. Pertanto è suo peculiare compito preservare l'efficienza e la stabilità delle alberature stesse.

Eventuali abbattimenti di alberi che si rendessero necessari, effettuati a cura del Servizio comunale competente, aventi rilevante entità e preventivamente sottoposti a valutazione tecnica, vengono comunicati preventivamente alla cittadinanza tramite i vari canali di diffusione.

L'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere a seguito della perizia tecnica da parte di un tecnico abilitato e solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale o non sia inserito all'interno di un "Piano programmato della sostituzione delle alberature" di cui all'art.9.

Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con alberi della stessa specie o di specie diversa di circonferenza 16-18 cm. del tronco misurata ad un metro di altezza per alberi di 1° grandezza e 12-14 cm. per alberi di 2° grandezza, da collocare in aree a verde, viali ecc. anche in zone diverse da quelle di espianto.

Ciò dovrà avvenire con utilizzazione di specie vegetali di provenienza locale e/o altre specie compatibili con gli eventuali spazi minimi di messa a dimora per garantire un corretto sviluppo degli apparati radicali.

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo, compatibilmente con la fattibilità tecnica, di mettere a dimora un albero per ogni bambino nato sul proprio territorio con le modalità e le tempistiche previste dalla Legge n 113/1992, successivamente modificata dalla Legge n. 10/2013.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di valutare, a richiesta dei cittadini e previa fattibilità tecnica, la possibilità di piantare alberi a ricordo dei defunti.

Art.19 - Interventi su alberature di competenza privata – abbattimenti

Ferme restando le indicazioni contenute nel precedente articolo gli abbattimenti di alberi privati, aventi una circonferenza del tronco superiore a 60 cm. (cm. 19,11 di diametro) misurata a 1 metro dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio comunale competente, dietro presentazione di specifica domanda.

L'abbattimento delle alberature private è consentito in caso di:

- a) morte della pianta;
- b) danno diretto prodotto dalla pianta da abbattere a strutture edificate esistenti o l'eventuale interferenza con impianti, infrastrutture e/o sottoservizi, non altrimenti ovviabili;
- c) grave patologia o avanzato deperimento della pianta, non altrimenti trattabili;
- d) pericolo di crollo con rischio di danno a persone, animali o cose;
- e) interferenze delle alberature esistenti con un progetto edilizio;
- f) riprogettazione o riqualificazione di area verde con progetto asseverato da tecnico abilitato.

Nel caso di cui alle precedenti lettere a) e b) le condizioni delle alberature sono autocertificate dal proprietario nella domanda di autorizzazione all'abbattimento.

Nel caso di cui alle precedenti lettere c) e d) alla domanda di autorizzazione all'abbattimento deve essere obbligatoriamente allegata anche una perizia tecnica redatta da professionista abilitato e competente in materia che attesti le motivazioni dell'abbattimento.

Il Servizio competente al Verde Pubblico emette la relativa autorizzazione entro *30 giorni* dalla data di presentazione dell'istanza, termine passibile di una sola interruzione per la richiesta di integrazioni.

Per gli alberi ubicati in zona a vincolo paesaggistico i termini per l'espressione del parere sono quelli previsti dall'art.146 del D.lgs. n°42/2004 e s.m.i.

L'autorizzazione ha validità di anni uno dalla data di rilascio. Se l'intervento è correlato alla presentazione di Titolo Abilitativo o alla acquisizione di Permesso a Costruire, la validità è analoga a quella del titolo edilizio.

Nei casi di richiesta di titoli edilizi che comportino l'abbattimento di alberi, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione tecnica atta a verificare la situazione delle piante prima degli interventi nonché le opere atte a minimizzare i danni eventuali alle specie da conservare ovvero le proposte di sostituzione e di integrazione al termine dei lavori così come previsto all'art.21.

Il Servizio competente all'Edilizia Privata dovrà trasmettere al Servizio competente al Verde Pubblico gli elaborati relativi al fine di compiere le necessarie verifiche e dettare le dovute prescrizioni operative.

L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) entro 5 giorni dall'intervento al Servizio competente per il verde pubblico, sotto la personale responsabilità del proprietario dell'albero.

Ad abbattimento eseguito deve essere conservata parte del tronco ammalorato per la verifica da parte del Servizio competente per il verde pubblico. Nel caso di aree vincolate o protette deve essere data specifica comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti competenti.

Art.20 - Interventi sul verde pubblico effettuati da privati

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale per i reati contro il patrimonio, sono vietati la potatura, l'abbattimento e il danneggiamento da parte di privati di piante appartenenti al patrimonio comunale; l'infrazione di tali divieti è punita con l'applicazione di una sanzione così come determinata nell'Allegato A e di una sanzione accessoria pari al valore ornamentale della pianta calcolato secondo l'Allegato B ed il ripristino attraverso la piantagione in sostituzione.

Qualora si renda necessario un qualche intervento da parte di soggetti privati sul patrimonio del verde pubblico comunale generalmente inteso (piante, siepi, arbusti, aiuole, manto erboso di parchi e giardini ecc.), questo deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio competente al Verde Pubblico.

L'autorizzazione da parte del Servizio competente al Verde Pubblico è rilasciata entro 30 gg. dalla domanda, termine passibile di una sola interruzione per la richiesta di integrazioni. In caso di interventi effettuati su alberature monumentali è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere una apposita fideiussione di importo pari al valore ornamentale della pianta stessa calcolato secondo l'Allegato B, a garanzia del patrimonio verde pubblico.

Art.21 - **Sostituzione delle alberature abbattute**

Salvo casi particolari ed espressamente indicati e tecnicamente motivati, gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'abbattimento e conformemente ai criteri illustrati agli articoli precedenti.

La messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti costituisce un ripristino delle condizioni ambientali preesistenti ed è esercitata dal privato soltanto qualora consegua ad attività autorizzata.

Nel caso di abbattimenti abusivi, invece, i responsabili sono obbligati alla monetizzazione degli oneri corrispondenti, calcolati ai sensi del successivo art.22.

La sostituzione deve avvenire con pari numero di esemplari, della stessa specie o di specie diversa, di circonferenza 16-18 cm. del tronco misurata ad un metro di altezza per alberi di 1° grandezza e 12-14 cm. per alberi di 2° grandezza.

Si considerano vegeti gli alberi che si trovano nelle condizioni di poter continuare a svolgere pienamente le specifiche funzioni di miglioramento dell'ambiente urbano che gli sono proprie, che si presentano quindi in buono stato di salute, non disseccati né gravemente deperiti o compromessi e che non costituiscono pericolo di crollo con rischio di danno a persone animali o cose.

Qualora i privati non possano sostituire le alberature nella stessa area dell'abbattimento o in altra area privata nel territorio comunale, dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale la somma corrispondente, calcolata ai sensi del successivo art.22.

Entro 24 mesi dalla data di scadenza dell'obbligo di sostituzione, il Servizio competente al Verde Pubblico effettuerà i controlli per verificare l'adempimento della disciplina prevista nel presente Titolo e l'avvenuto attecchimento delle nuove alberature.

Art.22 - **Monetizzazione in caso di non sostituzione**

Il privato che dichiara di non poter procedere alla sostituzione delle alberature in area privata all'interno del territorio comunale secondo le norme di cui agli articoli precedenti, è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo monetario finalizzato alla messa a dimora del corrispondente numero di nuove alberature secondo quanto di seguito specificato.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla sostituzione, quando possibile, utilizzando la somma corrispondente versata, entro il primo periodo utile alla piantagione.

La monetizzazione da parte del privato è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) abbattimento abusivo;
- b) capitozzatura abusiva quando ne consegua la necessità di abbattimento;
- c) danneggiamento quando ne consegua la necessità di abbattimento;
- d) impossibilità a sostituire le alberature nella stessa area dell'abbattimento o in altra area privata nel territorio comunale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo monetario delle alberature private abbattute non sostituite viene assunto come valore di riferimento il Valore Ornamentale (VO) calcolato secondo i criteri di cui all'Allegato B.1.

Nei casi di interventi abusivi sulle alberature di cui alle suddette lettere a), b) e c) il valore Pm è raddoppiato.

Qualora, in caso di abbattimento abusivo di un albero non sia possibile risalire con certezza alla circonferenza del tronco dell'albero, per il calcolo degli esemplari in sostituzione la circonferenza del tronco è fissata in 120 cm.

Il valore Pm del corrispettivo monetario di cui sopra costituisce l'importo da garantire con fideiussione nei casi previsti dal presente Regolamento.

Art.23 - **Utilizzo dei proventi**

I proventi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento verranno utilizzati per la messa a dimora e la cura di nuove alberature nelle aree a verde pubblico o per l'impianto di nuove aree e il loro mantenimento.

Le priorità di indirizzo saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per la realizzazione di aree di riequilibrio e mitigazione ambientale, per la creazione di cinture verdi e la rigenerazione urbana.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad utilizzare la somma corrispondente versata, entro il primo periodo utile alla piantagione.

Art.24 - **Accorgimenti da seguire per la potatura delle specie arboree e arbustive esistenti**

La potatura degli alberi potrà essere praticata nei seguenti casi:

- per mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi ed assicurare alla pianta migliori condizioni vegetative, di stabilità e di resistenza a fattori biotici ed abiotici;
- per allevamenti in forma obbligata o per potature di allevamento in caso di impianti particolari (es. viali);
- per l'eliminazione di rami secchi, danneggiati o malati ovvero per motivi fitosanitari;
- per la salvaguardia dell'incolumità pubblica o per intralcio alla circolazione stradale;
- per interferenza con elettrodotti e reti tecnologiche aeree preesistenti.

È comunque vietata la potatura nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora fino a superamento della crisi di trapianto.

Sono vietati interventi di capitozzatura e semi capitozzatura della chioma e delle radici e su branche con diametro superiore a cm 10; tali interventi sono consentiti in via straordinaria solo per casi di salvaguardia della incolumità pubblica.

È vietato, esclusi i casi di salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, potare alberi e arbusti nel periodo in cui avviene la nidificazione e riproduzione dell'avifauna (marzo-luglio), ponendo attenzione anche al periodo dello svernamento e letargo di mammiferi, anfibi e rettili.

Art.25 - **Risparmio idrico**

L'impiego dell'acqua per irrigazione dovrà essere improntato alla corretta gestione del patrimonio idrico legato all'utilizzo delle piante presenti, evitando sprechi e somministrazioni sovrabbondanti che non determinano alcun vantaggio per il mantenimento del verde ed impoveriscono le risorse idriche.

Ai fini di consentire la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata all'interno del servizio idrico, tutti gli utenti sono obbligati a realizzare le misure e le prescrizioni le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa vigente.

In particolare ad adoperarsi per:

- la riduzione delle superfici di tappeto erboso irriguo e impiego di irrigazione automatica per alberi e cespugli durante il solo periodo di attecchimento;
- l'utilizzo di specie rustiche a basso consumo idrico e di sistemi quali la pacciamatura;
- realizzare sistemi che incrementino la quantità di acqua trattenuta dal sistema "area verde" (es. rain gardens), sistemi di raccolta delle acque meteoriche e sistemi fognari, in conformità, comunque, delle norme di settore vigenti.

Art.26 - **Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato**

Si definisce terreno incolto in ambito urbanizzato l'area, di qualsiasi dimensione e giacitura, che non è soggetta a coltivazioni od altre attività agricole ricorrenti, a sistemazioni agrarie di qualsiasi genere, per le quali la vegetazione spontanea non sia soggetta a manutenzioni programmate e controlli.

I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo di terreni incolti come sopra definiti, rientranti in ambiti con qualsiasi destinazione urbanistica, sono tenuti a garantire la pulizia delle aree, la manutenzione, ed il controllo delle specie vegetali al fine di garantire il pubblico decoro e l'igiene urbana ed evitare il proliferare di animali sgraditi e scongiurare il pericolo di incendi.

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati così come disposto dall'art.192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo dei terreni come sopra descritti, devono provvedere ad impedire lo sviluppo di erbe che non superino l'altezza di cm. 30, in qualsiasi periodo dell'anno e con un accurato controllo di arbusti ed alberi infestanti, attraverso la loro eliminazione e/o potatura.

Come disposto dall'art. 32 e 33 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. i suddetti soggetti devono inoltre provvedere:

- 1) alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale o vicinale, compresa la rimozione degli ingombri anche ai sensi degli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile;
- 2) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- 3) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti;
- 4) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.

Capo 2. Manutenimento e rinnovo delle alberate

Art.27 - **La programmazione degli interventi sulle alberate**

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

Nella tabella di seguito riportata è indicata l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali cittadine. Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate. In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

Tabella: *Età di servizio di alcune specie utilizzate come alberate stradali*

L'età di servizio, a titolo indicativo, è da intendersi come durata media funzionale ed estetica; Tale età, qualora non si tratti di esemplari monumentali o secolari, può essere assunto come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

GENERI E SPECIE	ANNI
<i>Aesculus hippocastanum</i> (ippocastano)	70-80
<i>Acerspp.</i> (aceri)	40-70
<i>Carpinus</i> spp. (carpini)	50-70
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	80-90
<i>Fraxinus</i> spp. (frassini)	60-80
<i>Pinus pinea</i> (pino domestico)	80-100
<i>Platanus x acerifolia</i> (platano)	100-120
<i>Populus</i> spp. (pioppi)	40-60
<i>Quercus</i> spp. (querce)	80-100
<i>Robiniaspp.</i> (robinie)	40-50
<i>Sophora japonica</i> (sofora)	50-70
<i>Tiliaspp.</i> (tigli)	80-100
<i>Ulmus campestre</i> (olmo)	80-100

Art.28 - **Il rinnovo delle alberate**

Il Servizio competente al verde pubblico valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.

A tal fine il Servizio competente al verde pubblico provvederà all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

Nel caso in cui si evidenzia l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:

- analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
- analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- scelta delle specie da impiantare;
- pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita secondo le indicazioni di cui al presente regolamento;
- programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^a e 2^a grandezza;
- verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
- valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

Capo 3. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Art.29 - **Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi**

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

L'area di pertinenza degli alberi (ZPA), basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema.

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

Art.30 - **Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate**

La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Servizio competente al verde pubblico che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Servizio competente che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.

Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi.

Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'Allegato A.

Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione del Servizio competente al verde pubblico, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate e esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Servizio competente al verde pubblico che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

È vietato utilizzare le aree verdi nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico agli Uffici competenti che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del Servizio competente al verde pubblico.

Art.31 - **Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi**

I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate sono soggetti ad autorizzazione da parte del Servizio competente al verde pubblico.

I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.

I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi e arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Servizio competente al verde pubblico) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica.

Almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve dare avviso al Servizio competente al verde pubblico.

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Servizio competente al verde pubblico, deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.

Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Servizio competente al verde pubblico possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Servizio competente al verde pubblico.

Art.32 - **Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche**

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a:

- a) 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'Allegato A.

Il Servizio competente al verde pubblico potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico o in condizioni particolari del sito.

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Servizio competente al verde pubblico per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- 1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
- 2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
- 3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con specifici accorgimenti.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti di norma per più di una settimana e se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale dovranno eseguirsi a mano.

Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere compatibilmente osservate nel caso di messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici o soggetti competenti.

Art.33 - **Protezione degli alberi**

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del titolare del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'Allegato A.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

In ogni caso non è consentita l'affissione sui tronchi degli alberi di striscioni pubblicitari, cavi o funi per il sostegno di linee elettriche e di altra funzionalità o di qualunque altro manufatto anche se non lesivo delle parti vitali degli alberi stessi.

Titolo 5. FRUIZIONE E USO

Capo 1. Disposizioni generali per l'uso

Art.34 - **Campo d'applicazione e destinatari**

Le norme del presente titolo si applicano a tutte le aree a verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico date in concessione a privati.

Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

Si richiama anche quanto disposto dal "Regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell'ambito del territorio comunale" approvato con deliberazione CC n°179 del 21/11/2011.

L'Amministrazione Comunale adotta, quando necessario, regolamenti specifici per l'utilizzo di singole aree a verde che integrano le disposizioni del presente regolamento.

Art.35 - **Usi consentiti**

Agli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse specifiche disposizioni espressamente indicate nelle tabelle esposte al loro ingresso.

Le aree verdi pubbliche sono riservate al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.

Art.36 - Usi e comportamenti vietati

La fruizione delle aree a verde pubblico deve essere condotta nel rispetto dell'ambiente, mantenendo comportamenti corretti tali da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza, rispettando le attrezzature e le dotazioni presenti.

Sono vietate tutte le attività che possono arrecare danno all'area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.

In generale è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private di uso pubblico per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito vengono elencate le attività e i comportamenti vietati che possono arrecare danno o degrado alle aree verdi:

- a) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori dei contenitori di raccolta;
- b) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- c) impermeabilizzare il suolo;
- d) effettuare scavi non autorizzati;
- e) aprire passaggi pedonali o carrabili da aree private su aree pubbliche;
- f) eliminare o danneggiare alberi, arbusti o parte di essi;
- g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali/perenni e strato superficiale di terreno;
- h) calpestare le aiuole fiorite o i siti erbosi ove sia espressamente vietato attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- i) ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- j) danneggiare o imbrattare segnaletica, giochi o elementi di arredo;
- k) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- l) affiggere o appendere sui tronchi degli alberi o sugli arbusti materiale o strutture di qualsiasi genere (volantini, manifesti, cartelli segnaletici, capanne, altalene, amache, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzato;
- m) mettere a dimora piante senza l'assenso del Servizio competente dell'Amministrazione Comunale;
- n) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- o) accatastare materiale infiammabile o accendere fuochi, salvo casi debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale; nelle aree in cui sono presenti strutture dedicate all'uso dei barbecue, questi devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta e l'utilizzo di tali strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- p) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- q) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che possano disturbare le persone presenti nelle aree verdi e nelle abitazioni limitrofe, con riferimento agli orari prescritti dai regolamenti comunali in vigore, salvo nel caso in cui si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- r) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- s) l'utilizzo di modelli con motore a scoppio.

Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

All'interno delle aree verdi pubbliche è fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta gettandoli negli appositi contenitori e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Art.37 - Accesso di veicoli a motore

In tutti gli spazi a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- motocarrozzelle per il trasporto di persone con difficoltà motoria;
- mezzi di soccorso;
- mezzi di vigilanza in servizio;
- mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- mezzi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale (commercio, carico e scarico, servitù di passaggio, ecc.) che dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Art.38 - Biciclette e velocipedi

Nelle aree a verde pubblico è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a velocipedi qualora arrechino danno alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericolo per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibile danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano.

Art.39 - Giochi e attrezzature

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla cartellonistica presente.

Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

È dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi danneggiati al fine di attivare la conseguente e celere manutenzione e/o sostituzione, fermo restando che spetta alla persona adulta, che accompagna il minore, verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature.

Art.40 - Aree attrezzate per lo sport

Nelle aree a verde pubblico le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati.

Nelle aree collinari e montane o nelle aree in cui si rileva una particolare criticità dal punto di vista della sicurezza possono essere effettuate delle convenzioni con associazioni locali o privati cittadini per la gestione delle suddette attrezzature purché siano mantenute fruibili alla cittadinanza in maniera preponderante.

Il Servizio competente al verde pubblico censisce i playground e aree sportive esistenti nelle aree a verde ai fini del suddetto possibile convenzionamento, al loro possibile adeguamento e a garantire la massima accessibilità e fruibilità alle persone di tutte le abilità (motorie, sensoriali).

L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 23 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni.

È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.

Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dal Servizio competente al verde pubblico al fine di salvaguardarne il patrimonio.

Art.41 - **Animali**

È vietato disturbare, catturare, danneggiare o uccidere gli animali, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse sono legate per la sopravvivenza, fatto salvo le attività svolte da personale autorizzato.

Il soccorso di animali selvatici feriti o in difficoltà può essere effettuato solo da personale specializzato e autorizzato. Il cittadino avrà l'obbligo di segnalare agli uffici competenti quanto rilevato, dando informazioni utili per recuperare/soccorrere l'animale ferito o in difficoltà.

È vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni e autoctoni, fatta salva l'immissione da parte di personale specializzato ed autorizzato.

È tassativamente vietato, tranne che al personale espressamente autorizzato, somministrare cibo agli animali.

Le operazioni di manutenzione sul verde, operate nel periodo riproduttivo dell'avifauna (marzo-luglio), devono essere effettuate con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi di specie indicate dalle direttive CE.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, all'interno di qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di:

- condurre gli animali al guinzaglio (fatte salve le aree destinate allo sgambamento);
- detenere sempre la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo;
- raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;
- detenere apposita paletta o strumento idoneo per la raccolta degli escrementi, da mostrare su richiesta degli Agenti di vigilanza.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, anche se non delimitate e/o segnalate con appositi cartelli di divieto.

Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dalle aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto di museruola e guinzaglio.

Art.42 - **Aree attrezzate per cani**

L'accesso alle aree di sgambamento è consentito a tutti i cani accompagnati e regolarmente iscritti all'anagrafe canina, curati e vaccinati.

All'interno delle aree gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di guinzaglio e trattenere gli animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

All'interno delle aree i cani possono essere liberati da guinzaglio e museruola, sotto il controllo e la completa responsabilità dell'accompagnatore, nel rispetto degli altri frequentatori.

All'interno delle aree vi è inoltre l'obbligo di:

- custodire i cani in modo da non molestare persone e/o altri animali o provocare danni alle attrezzature e al verde;
- raccogliere gli escrementi e conferirli negli appositi contenitori porta-rifiuti;
- avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti;
- non abbandonare alimenti per animali, oggetti e/o rifiuti di qualsiasi genere;
- non addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalle norme e leggi vigenti.

Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dei cani dalle aree di sgambamento, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

In caso di situazioni di incolumità verso persone e/o molestie verso minori, anziani o persone incapaci di difendersi, l'Amministrazione Comunale assicura il pronto intervento dalla Polizia Municipale a seguito di segnalazione telefonica.

Art.43 - **Autorizzazioni per la raccolta di legname o frutti**

La raccolta e l'asporto di legname all'interno delle aree a verde pubblico di proprietà comunale possono essere effettuati nel periodo autunnale/invernale. Le relative istanze autorizzative devono pervenire al Servizio competente al verde pubblico e può essere anche autorizzata la sramatura dei rami morti e la depezzatura degli alberi secchi a terra secondo specifiche prescrizioni tecniche.

Analoga autorizzazione può essere rilasciata per i terreni patrimoniali e demaniali dal Servizio competente di tali beni.

Per la raccolta di frutti (es. olive) su piante all'interno di aree a verde pubblico di proprietà comunale deve essere ottenuta dal Servizio competente specifica autorizzazione. La raccolta di funghi e di frutti di bosco sono consentite nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

Le modalità di autorizzazione per le operazioni suddette sono stabilite dal Servizio competente al verde pubblico con procedura ad evidenza pubblica.

Capo 2. Occupazione di aree a verde pubblico

Art.44 - **Campo di applicazione e destinatari**

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici/privati, Gruppi o Associazioni e concessionari di lavori o servizi l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative e/o attività all'interno delle aree verdi comunali, nel rispetto del presente regolamento.

In particolare si potranno svolgere le seguenti attività, comprensive delle attrezzature necessarie, preventivamente autorizzate:

- a) lavori o attività di natura edile (cantieri);
- b) forme di commercio e attività simili;
- c) assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi;
- d) eventi culturali, sociali, ricreativi, musicali, artistici;
- e) installazione attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- f) cerimonie nuziali.

Nella domanda, da indirizzare al Servizio competente al verde pubblico, dovranno essere specificate le generalità del richiedente, i motivi per cui si richiede l'autorizzazione e il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione. L'autorizzazione sarà rilasciata previa acquisizione d'ufficio di eventuali pareri di altri Servizi comunali interessati.

L'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle suddette attività richiede il versamento di una polizza RC e di una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

Lo svolgimento di cerimonie nuziali all'interno delle aree verdi pubbliche deve avvenire nel rispetto del patrimonio naturale e degli altri frequentatori dell'area verde. La Giunta Comunale individua i siti per la celebrazione dei matrimoni con le relative tariffe, fatte salve le responsabilità per danneggiamenti causati dai richiedenti e utilizzatori degli spazi individuati; per le cerimonie nuziali non è richiesto alcun deposito cauzionale o accensione di polizza fideiussoria.

Art.45 - **Prescrizioni per le attività**

Le attività o gli eventi in genere non devono provocare alcun danneggiamento al verde pubblico, a persone, arredi e infrastrutture esistenti, pertanto gli organizzatori dovranno porre la massima cura nelle sue diverse fasi di organizzazione e svolgimento.

La collocazione di strutture temporanee utilizzate durante l'evento su aree a verde pubblico è soggetta a parere del Servizio competente al verde pubblico.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso i residui alimentari caduti al suolo, devono essere raccolti e smaltiti mediante raccolta differenziata.

Non è ammesso il deposito (anche all'interno di sacchetti), dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi pubblici.

È vietato l'accesso e la sosta di automezzi all'interno delle aree verdi se non per il tempo necessario all'allestimento dell'evento (carico/scarico materiale).

Devono essere evitati scarichi d'acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igienico-sanitarie richieste dalla condizione dei luoghi, imposte dai regolamenti comunali e da altre autorità.

Durante la tenuta dell'evento, restano valide tutte le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc.

L'Amministrazione Comunale può porre immediate limitazioni alla concessione già rilasciata per l'occupazione dell'area a verde pubblico in caso di necessità successivamente emerse.

Il concessionario deve detenere sul luogo dell'occupazione, l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione ottenuta, a disposizione degli addetti preposti al controllo.

L'autorizzazione per l'uso dell'area verde non sostituisce le eventuali autorizzazioni necessarie per la effettuazione di pubblici spettacoli, la somministrazione di cibi e bevande e per lo svolgimento di manifestazioni in generale rilasciate dagli uffici competenti.

Art.46 - **Ripristino dello stato dei luoghi**

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti la pulizia dell'area e il ripristino dei luoghi che devono avvenire obbligatoriamente al termine dell'evento stesso.

L'area oggetto di occupazione dovrà, al termine della stessa, essere riconsegnata senza alcun tipo di alterazione. In caso di inadempienza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale emettere un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà al ripristino con spese a carico del titolare dell'autorizzazione.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà essere motivo di diniego della fruizione da parte dei medesimi organizzatori per le successive manifestazioni.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata rilasciata autorizzazione al passaggio di veicoli a motore su un'area a verde pubblico per effettuare operazioni di carico/scarico e similari.

Art.47 - Attività commerciali

All'interno delle aree a verde pubblico può essere consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante con le modalità previste per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previa autorizzazione del Servizio competente al verde pubblico.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico, non arrecano danno al verde orizzontale, agli alberi ed alle eventuali attrezzature ivi presenti e non possono svolgersi sugli spazi erbosi.

Agli esercenti è vietato manomettere in ogni modo gli spazi utilizzati.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi successivi all'inadempimento.

All'interno degli spazi verdi pubblici può essere autorizzata anche l'attività di vendita diretta di produzione e trasformazione agricola di prossimità.

Al termine della concessione, verrà eseguito un sopralluogo congiunto tra il Servizio competente al verde pubblico e il concessionario dell'area per la verifica dei luoghi.

Capo 3. Edifici e servizi nelle aree a verde pubblico**Art.48 - Chioschi**

Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico ovvero su proprietà comunale a verde pubblico.

Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi specificamente progettati per la vendita di libri, di giornali (edicole), di souvenir, di fiori, di alimenti e/o bevande, nonché la somministrazione di quest'ultimi da collocarsi all'interno delle aree verdi.

Art.49 - Modalità per le richieste

Chiunque intenda collocare un chiosco su aree a verde pubblico dovrà preventivamente ottenere specifica autorizzazione la quale comprenderà tutti i pareri/nulla osta espressi dagli uffici/Enti competenti in materia, incluso l'eventuale titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa edilizia, del presente Regolamento, del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico, della normativa commerciale e di ogni altra disposizione in materia.

Al fine dell'ottenimento del Provvedimento autorizzativo l'interessato, dovrà presentare formale istanza in regola con la normativa sull'imposta di bollo, corredata dalla seguente documentazione:

a) Elaborato progettuale, firmato digitalmente da tecnico abilitato, composto da:

- 1) inquadramento territoriale con stralcio dello strumento urbanistico vigente e mappa catastale;
- 2) planimetria evidenziante tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione dell'uso dell'area pubblica oggetto di occupazione su cui il chiosco viene ad interferire, ovvero l'eventuale presenza di passaggi pedonali e accessi carrabili limitrofi all'area d'intervento;
- 3) rappresentazione in pianta prospetti e sezioni del manufatto previsto con rappresentazione di particolare costruttivo in adeguata scala; dovrà essere rappresentata la tipologia di occupazione di suolo degli spazi esterni di pertinenza al chiosco medesimo, la posa di tende, di sistemi di illuminazione e di impianti pubblicitari; L'elaborato progettuale dovrà essere integrato con piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.

- b) relazione tecnico descrittiva;
- c) documentazione fotografica a colori del luogo dove il chiosco potrà essere inserito e dell'intorno ambientale;
- d) visura attestante l'iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio di data non anteriore a mesi tre dalla data di richiesta del provvedimento autorizzativo.

L'istanza sarà istruita dal Servizio competente al verde pubblico che successivamente provvederà all'approvazione e sottoscrizione del provvedimento/convenzione per la concessione nella quale sarà determinata la durata ed il relativo canone annuo.

La durata della concessione è di norma stabilita in anni dieci. Il procedimento di rinnovo sarà conforme alla normativa vigente.

Art.50 - **Rimozione temporanea – Rimozione definitiva con revoca**

Qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale o di altro soggetto gestore di pubblici servizi / sottoservizi, il chiosco dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del soggetto responsabile delle attività di manutenzione suddette.

Se per sopravvenute esigenze di sicurezza, di modifiche alla viabilità, d'ordine pubblico o comunque per pubblico interesse, si rendesse necessario rimuovere il chiosco in via definitiva, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione con un preavviso di mesi sei, senza impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale.

Il titolare di autorizzazione potrà richiedere ed ottenere pari superficie in altra area opportunamente determinata.

Art.51 - **Rinnovo della concessione**

Alla scadenza temporale potrà essere richiesto il rinnovo della concessione unicamente nel caso in cui il chiosco autorizzato non abbia subito modifiche o non s'intenda modificarlo sotto il profilo funzionale e costruttivo mantenendone la conformità al provvedimento originario che lo ha autorizzato.

Nel caso siano previste modifiche occorrerà inoltrare apposita e separata nuova istanza corredata da elaborati grafici con le modalità di cui ai precedenti articoli.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata dal richiedente allegando:

- a) la dichiarazione da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che attesti la conservazione delle caratteristiche del chiosco in assonanza alla concessione originaria (tipologia, colori, dimensioni e licenza, ecc.);
- b) documentazione fotografica a colori del chiosco in oggetto;
- c) visura Camera di Commercio aggiornata del richiedente.

Art.52 - **Caratteristiche formali e dimensionali**

L'Amministrazione Comunale può individuare tipologie specifiche di chioschi entro le quali operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito in specifici contesti ambientali favorendo l'impiego di strutture e materiali sostenibili e non impattanti per l'ambiente.

I chioschi dovranno essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche disposte dal Servizio competente al verde pubblico e dovranno avere una *superficie massima di mq. 40* e corredati di un servizio igienico accessibile agli utenti ad esclusione di chioschi che non fanno somministrazione di cibi e bevande, che non hanno dehors e che hanno fino a 10 posti a sedere nel dehors.

Sono fatte salve eventuali deroghe tecniche quali ad esempio la necessità di realizzare un locale tecnico/di servizio separato.

Previa richiesta contenuta nel progetto e fatto salvo quanto previsto da eventuali altre disposizioni normative e/o regolamentari, sarà possibile allestire spazi esterni al chiosco da destinarsi ad esposizione della merce ovvero a pertinenza della tipologia di attività commerciale da insediarsi. In caso non esista già idonea pavimentazione del suolo pubblico, sarà possibile posizionare a tale scopo della pavimentazione non impermeabilizzante.

Tali spazi esterni potranno essere protetti con tende estensibili o altre tipologie di copertura in armonia con il chiosco. Eventuali scritte pubblicitarie e/o insegne dell'attività, anche luminose, saranno valutate caso per caso in rapporto al sito prescelto.

Art.53 - **Criteri di collocazione**

La collocazione del chiosco non sarà concessa:

- a) dove la sua presenza precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestata su monumenti o composizioni spaziali ritenute di pregio;
- b) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione;
- c) addossato o ancorato all'edificato;
- d) dove la sua presenza interrompe percorsi ciclo-pedonali o collegamenti in genere con le aree limitrofe.

All'interno delle aree perimetrate e definite "Centro storico" e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art.142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. valgono le rispettive disposizioni normative e/o regolamentari.

L'installazione del chiosco, sarà ammissibile, quando rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al transito pedonale e veicolare.

Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il transito pedonale. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie sopra specificate, dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente sopra indicato, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento e salvaguardando eventuali cortine alberate.

Il chiosco non sarà ammissibile in aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehor ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio ambulante.

Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguite dall'Amministrazione Comunale ed addebitate al richiedente.

Art.54 - **Revoca e sanzioni**

Le concessioni sono revocabili anche quando, per cattiva manutenzione o uso improprio della struttura e/o dell'area di pertinenza esterna, questa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto autorizzato, in difformità dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui la gravità delle contestazioni rilevate non sia tale da richiedere l'immediata revoca della concessione, verrà richiesto il ripristino delle condizioni di conformità entro i tempi tecnici necessari per effettuare le azioni richieste (comunque non oltre i sei mesi) e il pagamento di una sanzione amministrativa dell'importo da 700,00 € fino a un massimo di 3.000,00 € commisurata alla entità delle difformità riscontrate.

L'installazione di spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa ai sensi di legge.

Art.55 - Norma transitoria

Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo e richieste non ancora autorizzate e richieste già autorizzate delle quali si chiede l'ampliamento.

I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale dovranno essere eliminati.

Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'Amministrazione Comunale sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.

Capo 4. Orti Urbani**Art.56 - Il modello della Regione Toscana**

È facoltà dell'Amministrazione Comunale la realizzazione e gestione dei terreni destinati ad uso orti urbani impegnando a tale scopo in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, ma anche singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive ed arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto.

Gli orti urbani secondo il modello della Regione Toscana sono affidati in gestione ai residenti nel Comune di Pistoia con le modalità stabilite con il progetto "Centomila orti in Toscana".

Art.57 - Altre modalità di affidamento

L'Amministrazione Comunale può affidare la realizzazione e gestione degli orti urbani anche in forma semplificata rispetto al modello della Regione Toscana ma con le medesime finalità e scopi.

A tale scopo la Giunta Comunale individua, anche tra la tipologia di verde D1 - *Verde incolto*, aree di proprietà comunale da assegnare con procedura ad evidenza pubblica a singoli cittadini, associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, per la realizzazione da parte degli stessi soggetti di orti o altre attività agricole come sopra specificato.

Titolo 6. PROGETTAZIONE**Art.58 - Criteri generali**

Le nuove opere edilizie/urbanistiche dovranno essere concepite e progettate adottando una serie di criteri atti ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, quali il rispetto del

paesaggio, conservazione della flora autoctona, incremento della biodiversità e salvaguardia dei valori storico-culturali.

Le nuove realizzazioni dovranno utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee che siano compatibili dal punto di vista pedo-climatico con l'area da impiantare, preferendo:

- specie con basso consumo idrico e resistenti agli stress ambientali;
- realizzazione di prati polifiti utilizzando specie macroterme o da non sottoporre a sfalci frequenti per l'alto valore ornamentale della loro fioritura (prati fioriti);
- specie il cui sviluppo a maturità sia idoneo al luogo d'impianto in modo da contenere interventi di manutenzione;
- un uso della vegetazione in modo da massimizzare la funzione di mitigazione ambientale al fine di ridurre il dispendio energetico degli edifici (per raffreddamento - riscaldamento);
- sono sconsigliabili le conifere in genere, ad eccezione del cipresso e le piante a portamento colonnare non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno;
- l'utilizzo prevalente nel caso di siepi di confine, di composizioni miste in forma libera e non in forma obbligata (meno potature = meno stress per le piante);
- l'utilizzo, per quanto possibile, di arbusti e/o specie erbacee tappezzanti per la copertura del terreno nudo;
- la scelta di specie arboree con polline a basso contenuto allergenico.

Nelle aree destinate a parcheggio, dovrà essere valutato l'orientamento in modo tale che gli alberi vengano posti a dimora per garantire l'ombreggiamento dei posti auto nelle ore di maggiore insolazione.

Art.59 - **Interventi sul verde privato eseguiti nell'ambito di opere edilizie**

I progetti per la realizzazione di opere edili che includano anche aree destinate a verde privato e che comportino modifiche a dette aree, dovranno essere corredati, in sede di presentazione, di un progetto di sistemazione generale redatto in scala adeguata nel quale siano facilmente identificabili le piante esistenti e di nuovo impianto.

Per gli interventi che interferiscono o modificano lo stato di fatto del verde arboreo o arbustivo previsti nell'ambito di opere edilizie assoggettate al rilascio di un atto autorizzativo, la domanda di abbattimento costituisce endoprocedimento della pratica edilizia. L'autorizzazione all'abbattimento acquisisce efficacia contestualmente al rilascio del titolo abilitativo.

Quando gli interventi sul verde sono previsti nell'ambito di opere edilizie diverse rispetto a quanto sopra indicato, deve essere ottenuta preventiva autorizzazione all'abbattimento, secondo le procedure previste per i relativi gradi di tutela.

Per gli interventi edilizi di cui sopra è necessario presentare adeguata documentazione tecnica di progetto secondo quanto prescritto dall'Allegato C.

Art.60 - **Realizzazione di opere di urbanizzazione di iniziativa pubblica e privata**

La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, dell'Allegato C e degli strumenti urbanistici vigenti.

Le aree a verde pubblico rientranti nel calcolo degli standard urbanistici e oggetto di cessione all'Amministrazione Comunale dovranno avere dimensioni non inferiori al *Verde attrezzato di vicinato (A4)* - 500 mq di cui all'art.2.

La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

Art.61 - **Compensazione ambientale**

L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana, o di interventi sul territorio che compromettano il verde esistente (abbattimento di alberature senza reimpianto sullo stesso sito o eliminazione/riduzione di aree verdi) o che prevedano per cause di forza maggiore l'impossibilità di rispettare gli standard minimi di copertura vegetale previsti da norme o Regolamenti, è preceduta da una motivata proposta di compensazione ambientale accompagnata dal progetto dello stato modificato.

Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento e l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di aree a verde limitrofe definite dall'Amministrazione Comunale.

Per compensazione ambientale si intendono le opere da realizzare allo scopo di bilanciare gli effetti negativi generati da un progetto in assenza di alternative che possano escludere tali effetti.

Salvo quanto previsto all'art. 22 riguardo le forme di compensazione in caso di abbattimenti, allo scopo di tutelare gli elementi portanti del sistema del verde, perseguendo il principio dell'invarianza funzionale del sistema, è necessario provvedere:

- a) in caso di eliminazione/sottrazione/danneggiamento di elementi della rete ecologica quali siepi, alberature, filari alberati etc., il richiedente è tenuto a realizzare ex novo, a titolo di compensazione, in posizione il più possibile contigua e in zone adatte a tale scopo ed eventualmente di proprietà pubblica, una superficie a verde di tipologia analoga da quantificare in base al tipo d'intervento;
- b) quando gli interventi urbanistico-edilizi, per collocazione, estensione e tipologia di azione o per vulnerabilità delle aree contermini generino particolari criticità, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la realizzazione di opere di mitigazione ambientale, anche all'esterno del perimetro di intervento, al fine di rendere il progetto sostenibile dal punto di vista ambientale e socio-economico, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 relativamente all'incremento degli spazi verdi urbani;
- c) nei casi in cui la compensazione avvenga diversamente da quanto contenuto nei commi precedenti, l'Amministrazione Comunale definirà forme e oneri della compensazione ambientale nel rispetto anche di quanto eventualmente prescritto da altri regolamenti o piani urbanistici.

Art.62 - **Forestazione urbana**

L'Amministrazione Comunale individua e utilizza le aree a verde e terreni liberi per programmi di forestazione anche con l'obiettivo del recupero ambientale del territorio.

Per massimizzare l'abbattimento di Co2 nella forestazione urbana si adottano i seguenti criteri:

- 1) Prediligere specie che coniugano rapida crescita e longevità;
- 2) Scelta del materiale vegetale e riduzione della CO2;
- 3) Limitare la mortalità del materiale vegetale;
- 4) Limitare potature troppo estese;
- 5) Mantenere alberi longevi, di grandi dimensioni e in salute (gestione e manutenzione);
- 6) Utilizzare specie arboree che hanno ridotte esigenze di manutenzione;
- 8) Utilizzare il legno per la produzione di energia o in prodotti di lunga durata;
- 9) Preservare il carbonio immagazzinato nel suolo.

Titolo 7. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

Capo 1. Partecipazione e sensibilizzazione

Art.63 - **Rapporti con i cittadini e le associazioni**

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

A tal fine l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, può stipulare convenzioni con Associazioni o gruppi organizzati per regolare i rapporti di collaborazione e le attività affidate ai sensi del comma precedente, secondo i principi di tutela del verde espressi dal presente regolamento.

Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del presente Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente.

Il Comune di Pistoia promuove forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

L'amministrazione Comunale promuove altresì la realizzazione di “*Giardini dei Giusti*” dedicati alle donne e gli uomini che in ogni tempo e in ogni luogo hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

Art.64 - **Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde**

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante i principali canali di comunicazione.

L'Amministrazione Comunale promuove la realizzazione di aree verdi attrezzate e giardini didattici negli Istituti scolastici, obbligatoriamente in quelli di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione e programmandola per tutti gli altri Istituti al fine di sensibilizzare gli studenti sull'importanza e la cura del verde.

L'Amministrazione Comunale promuove inoltre iniziative per la “*Giornata Nazionale dell'Albero*” (21 novembre), istituita dall'art.1 della Legge 14 gennaio 2013 n°10.

Per le attività di messa a dimora degli alberi connesse alla suddetta festa dell'albero si fa riferimento ai principi generali espressi nel relativo Decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale S.G. n. 148 del 27 giugno 2016.

Art.65 - **Il Bilancio Arboreo**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, due mesi prima della fine del mandato l'Amministrazione Comunale rende noto il “*Bilancio arboreo*”.

Il bilancio arboreo è un documento, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune, che deve riportare, con riferimento ai cinque anni di mandato del Sindaco, il numero degli alberi piantati ai sensi della suddetta norma e la consistenza ed il livello di manutenzione delle aree verdi. Esso contiene anche le informazioni relative alla variazione complessiva, sempre con riferimento temporale al suddetto mandato, della consistenza del patrimonio arboreo, con la descrizione sintetica delle caratteristiche che emergono dal censimento e con un dettaglio che anno per anno evidenzia il numero di alberi abbattuti e messi a dimora.

Il bilancio arboreo può essere integrato da una descrizione delle principali attività/iniziative dell'Amministrazione Comunale in tema di verde e dalle relative realizzazioni eseguite e/o progettate nel mandato amministrativo.

Art.66 - Affidamento e attività di supporto delle aree verdi

La partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, è demandata al “*Regolamento per la partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni*” approvato con delibera del C.C. n°158 del 7.11.2016.

Art.67 - Altre forme di collaborazione

Nelle zone di trasformazione urbana, ove si prevedono interventi di edilizia con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può affidare la custodia e la manutenzione delle medesime aree ai proprietari riuniti in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni, a condizione che venga mantenuto l'uso pubblico di dette aree verdi.

L'Amministrazione Comunale, anche in accordo con il SPES, può affidare la custodia e la manutenzione del verde agli assegnatari di alloggi di edilizia popolare, sia singoli che in forma associata, mediante la stipula di apposita convenzione.

Capo 2. Sponsorizzazione del verde pubblico**Art.68 - Il contratto di sponsorizzazione**

Le attività di sponsorizzazione, in attuazione delle disposizioni delle normative vigenti in materia, sono attuate ai fini della valorizzazione, del miglioramento qualitativo e della manutenzione del verde pubblico e devono tendere a favorire l'innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi manutentivi ed a realizzare maggiori economie.

Per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto mediante il quale il Comune di Pistoia, si impegna a veicolare il nome o il marchio di un altro soggetto, detto sponsor, che in cambio effettua, a propria cura e spese, la manutenzione di aree verdi comunali e realizza le opere di valorizzazione delle stesse, oppure offre una dazione in danaro o, infine, garantisce l'espletamento di un'attività, un servizio o la fornitura di un bene.

Nel contratto di sponsorizzazione vengono disciplinate le modalità operative, la durata, gli obblighi delle parti nonché le clausole rispetto alle eventuali inadempienze.

Art.69 - Pubblicità delle iniziative di sponsorizzazione

Le varie iniziative di sponsorizzazione sono rese pubbliche tramite bando, rivolto a soggetti pubblici e privati.

Il bando, emanato a cadenza annuale o pluriennale, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate; al bando sono allegati gli elenchi delle aree oggetto di sponsorizzazione, il programma manutentivo minimo richiesto e/o il Capitolato Speciale e quant'altro occorrente per definire gli interventi manutentivi.

Sono altresì allegate le specifiche tecniche degli impianti per l'esposizione del logo e/o marchio dello sponsor comprensive delle tipologie, dimensioni e numero degli impianti stessi nonché il modello di istanza di ammissione e altra documentazione ritenuta necessaria in relazione alle singole iniziative.

I soggetti interessati hanno la facoltà di proporre interventi anche su aree diverse da quelle inserite negli elenchi, la cui ammissibilità è disposta con atto deliberativo del competente organo istituzionale.

Art.70 - Tipologie delle aree e degli interventi di sponsorizzazione

Le iniziative di sponsorizzazione riguardano le aree verdi pubbliche comunali e quelle con destinazione a verde pubblico ancora non sistemate, tenendo conto degli obiettivi assegnati ai Servizi competenti nella programmazione delle attività dell'Ente.

L'intervento di sponsorizzazione può consistere anche nell'espletamento di un servizio o di un'attività, nella fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e di arredo inerenti le medesime aree.

Le aree oggetto del contratto di sponsorizzazione mantengono totalmente la destinazione e funzione ad uso pubblico, in base alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici.

Art.71 - **Valutazione delle proposte di sponsorizzazione**

Le proposte pervenute all'Amministrazione Comunale entro il termine di scadenza del bando, sono valutate dal Servizio comunale competente.

Non sono ammesse a sponsorizzazione le proposte nelle quali si possano ravvisare conflitti di interessi tra l'attività dell'Amministrazione Comunale e quella del soggetto proponente.

I criteri di valutazione inseriti nel bando tengono conto delle proposte di sponsorizzazione ambientalmente e socialmente sostenibili o presentate da parte di soggetti che siano in possesso di requisiti di responsabilità sociale d'impresa, nonché di quelle provenienti da cittadini, associazioni, commercianti e artigiani della zona interessata.

Art.72 - **Esecuzione degli interventi di sponsorizzazione**

Gli interventi di sponsorizzazione sono realizzati a totale cura e spese dello sponsor.

Le prestazioni, siano esse lavori, forniture di beni o servizi, devono essere eseguite da ditte qualificate aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le prestazioni previste nel contratto di sponsorizzazione sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente al fine di accertare la correttezza degli adempimenti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor.

La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art.73 - **Impegni verso lo sponsor**

L'Amministrazione Comunale:

- a - consente allo sponsor di avvalersi della facoltà di diffondere la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione indicati nella proposta di sponsorizzazione;
- b - concede l'utilizzo di appositi spazi per l'affissione di impianti per la segnalazione della sponsorizzazione secondo le tipologie, modelli e numero specificati negli allegati del bando; L'area o le aree dove poter apporre gli impianti sono quelle in cui si attua l'intervento di sponsorizzazione o comunque poste nelle immediate vicinanze, secondo le previsioni del bando;
- c - nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa di sponsorizzazione, riporta il nome / logo / marchio dello sponsor in termini di assoluta evidenza, determinati nel bando;
- d - evidenzia il nome/logo/marchio dello sponsor nel proprio sito internet o altro strumento di comunicazione istituzionale.

Art.74 - **Tipologie, dimensioni e numero degli impianti per la segnalazione della sponsorizzazione**

Gli impianti per la segnalazione della sponsorizzazione riproducono il logo del Comune di Pistoia e indicativamente riportano la dicitura "Questa area verde è curata da..... (nome sponsor)" a cui segue logo o marchio dello sponsor.

La superficie utilizzabile per il logo e/o marchio dello sponsor dovrà essere inferiore al 20% del totale della superficie di ciascun impianto di segnalazione di sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche.

I manufatti non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto il logo e/o marchio dello sponsor. Il messaggio non può essere intercambiabile.

Gli impianti di cui sopra sono suddivisi nelle seguenti tipologie di diversa dimensione:

- tipo A m 0,30 per 0,40
- tipo B m 0,40 per 0,70
- tipo C m 0,80 per 0,90

Nelle aree adibite, sugli impianti la superficie massima complessiva del logo e/o marchio dello sponsor, ricompresa nella minima figura geometrica che lo contiene, non può superare complessivamente i seguenti limiti:

- nelle aree fino a 500 mq il limite di 1.000 cmq;
- nelle aree fino a 3.000 mq il limite di 2.000 cmq;
- nelle aree fino a 10.000 mq il limite di 4.000 cmq;
- nelle aree fino a 20.000 mq il limite di 6.000 cmq;
- nelle aree oltre 20.000 mq il limite di 8.000 cmq.

Art.75 - **Obblighi dello sponsor**

Lo sponsor è tenuto a rendere all'Amministrazione Comunale il corrispettivo per il ritorno di immagine del proprio nome/marchio/logo in una delle seguenti forme:

- mediante erogazione diretta all'Amministrazione Comunale dell'importo indicato nella proposta di sponsorizzazione;
- con la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi oggetto del contratto di sponsorizzazione, direttamente o avvalendosi di ditte qualificate.

Tali interventi dovranno essere preventivamente condivisi con gli uffici pubblici competenti sulla base di progetti finalizzati alla manutenzione ma anche e soprattutto alla valorizzazione, miglioramento e sostenibilità degli spazi interessati.

Sono a carico dello sponsor i costi relativi all'installazione e manutenzione degli impianti per la segnalazione della sponsorizzazione che riportano il marchio/logo della medesima.

Lo sponsor è esonerato dal pagamento del canone previsto nel Regolamento sugli impianti pubblicitari, fermo restando i limiti in esso contenuti.

Art.76 - **Disciplina fiscale**

Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, l'Amministrazione Comunale emette fattura per il relativo importo.

Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda prestazione di servizi o fornitura di beni da parte dello sponsor, l'Amministrazione Comunale emette fattura per il valore della promozione d'immagine e lo sponsor emette fattura di corrispondente importo per l'utilità fornita o prestata.

Titolo 8. VIGILANZA, SANZIONI, INDENNIZZO

Art.77 - **Vigilanza**

L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata alla Polizia municipale e, inoltre, secondo le varie discipline di riferimento, agli Ufficiali ed Agenti di

Polizia Giudiziaria, al Gruppo Carabinieri Forestale, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile, al personale dei soggetti gestori nei casi in cui aree verdi vengano a loro affidate.

I gruppi ed associazioni di volontariato possono svolgere attività di vigilanza a supporto degli organi sopra indicati, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, previo svolgimento di un corso specifico sulle modalità di tutela del Verde nonché dai contenuti espressi in apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Gli addetti alla vigilanza possono effettuare le verifiche necessarie su eventuali cause non naturali della morte delle alberature poste su area pubblica o privata al fine di verificare eventuali violazioni al presente Regolamento.

Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nella proprietà privata solo col consenso del proprietario o avente titolo, limitatamente allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze ad esso correlate.

Il Servizio competente al verde pubblico si avvale della collaborazione della Polizia municipale - Nucleo Vigilanza Edilizia per le attività di controllo di cui al presente Regolamento.

Art.78 - **Sanzioni amministrative**

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applicano la sanzione amministrative di cui all'Allegato A.

Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanante sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

Art.79 - **Sanzioni Accessorie**

Oltre alla sanzione amministrativa, ove previsto, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:

- a) obbligo di sospendere o cessare un'attività;
- b) obbligo di rimozione delle opere abusive;
- c) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- d) obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
- e) revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento;
- f) obbligo di fare.

Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive. Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere. Per le sanzioni accessorie di cui alla lettera c), in caso di inottemperanza, il dirigente dell'Ufficio competente ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo.

Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il dirigente emette il provvedimento per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette atto di ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.

In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per

rimuovere il pericolo immediato, fatta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

Art.80 - **Fermo Attività**

I soggetti preposti alla vigilanza possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale degli uffici competenti incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi:

- a) quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente gli stessi;
- b) ove sia richiesta una valutazione tecnica/amministrativa per verificare l'eventuale presenza di una violazione amministrativa e l'intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti;
- c) nei casi di cui alle lettere a) e b), su disposizione del Dirigente/Responsabile degli uffici competenti.

Del fermo dell'attività deve essere redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di termine del fermo e l'ufficio comunale competente incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche.

Il suddetto rapporto deve essere immediatamente trasmesso all'ufficio competente.

Titolo 9. DISPOSIZIONI FINALI

Art.81 - **Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si intendono recepite in modo automatico.

Art.82 - **Abrogazioni**

È abrogato:

- il "*Regolamento per la concessione in uso delle aree verdi*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1578 del 12 dicembre 1988 e modificato con Deliberazione della Giunta Municipale n.942 del 27 aprile 1989;
- il "*Regolamento per l'assegnazione e la conduzione di Orti Urbani*" approvato con Delibera CC n°88 del 22.7.2013.

Art.83 - **Allegati**

Allegato A – Tabella delle sanzioni amministrative

Allegato B

B.1 Determinazione del Valore Ornamentale

B.2 - Determinazione della Compensazione Ambientale

Allegato C – Linee guida per la progettazione

Art.84 - **Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.

ALLEGATO A

Tabella delle sanzioni amministrative

Descrizione	Sanzione Valori minimi e massimi (Euro)
Accedere a parchi e giardini recintati fuori dagli orari esposti nelle tabelle agli ingressi	da 40 a 240
Accedere, circolare e sostare in aree verdi con veicoli a motore e, se autorizzati, fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, ovvero non osservando le limitazioni previste	da 40 a 240
Circolare con biciclette, monopattini e mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta	da 25 a 150
Circolare con cavalli condotti da cavaliere non al passo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta	da 40 a 240
Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale	da 25 a 150
Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino	da 40 a 240
Causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessorie; Raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante e i funghi, fatte salve le deroghe previste; Scavare nel terreno e asportare la terra	da 25 a 150
Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti Arborei (per ogni soggetto)	da 75 a 450
Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive	da 40 a 240
Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	da 60 a 360
Catturare o molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore. Rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o altri manufatti collocati a protezione della fauna o esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia	da 75 a 450
Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni	da 40 a 240
Versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	da 75 a 450
Accedere in area verde qualora vi sia divieto segnalato in loco o se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone	da 25 a 150
Introdurre o abbandonare animali, nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti ed agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione	da 40 a 240
Distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici, salvo specifica autorizzazione	da 25 a 150
Introdurre materiale vegetale quali semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree, senza autorizzazione	da 25 a 150
Arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso sia individuale sia collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica	da 40 a 240
Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	da 60 a 360

Effettuare, al di fuori delle aree attrezzate, forme di ristorazione, di preparazione e di consumo di cibi che comportino l'accensione di fuochi e di <i>barbecue</i> , l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree	da 40 a 240
Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; lanciare o depositare corpi esplosivi o simili	da 40 a 240
Soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici	da 40 a 240
Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 40 a 240
Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni	da 40 a 240
Utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ad alto volume non preventivamente autorizzato	da 40 a 240
Pescare, fare balneazione, accedere a superfici ghiacciate, usare natanti, se non espressamente consentito, ostruire o deviare le acque, se non autorizzato	da 40 a 240
Alterare le acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo	da 60 a 360
Introdurre specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzati	da 40 a 240
Usare modellini senza motore o a motore elettrico, salvo autorizzazione; usare modellini con motore a scoppio	da 60 a 360
Accedere a spazi destinati a fioriture o verde ornamentale quali aiuole, rotatorie, spartitraffico, parterre, fatte salve le attività di sistemazione e manutenzione	da 40 a 240
Usare in modo inappropriato le attrezzature ludiche	da 75 a 450
Utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di bambini di età superiore a quella indicata sulle attrezzature stesse	da 25 a 150
Fumare, consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona, far accedere cani e altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti, nelle aree attrezzate, anche se non delimitate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative	da 40 a 240
Esercitare attività sportive di gruppo e/o individuali in forma libera e/o amatoriale causando danni al patrimonio esistente; praticare attività sportiva di gruppo in forma agonistica al di fuori degli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati;	da 25 a 150
Usare aree attrezzate per lo sport in prossimità di abitazioni in orario non diurno e comunque oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni	da 25 a 150
Praticare attività con ogni mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore	da 60 a 360
Svolgere attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture	da 60 a 360
Condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali senza apposito guinzaglio di lunghezza come prevista dalla normativa vigente; conduzione di cani da persone non in grado di gestirli; non disporre della museruola; condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici	da 60 a 360
Introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle aree coltivate, e nelle aree verdi nelle quali è segnalato il divieto di accesso	da 40 a 240
Non asportare gli escrementi dei propri animali o degli animali affidati, anche all'interno delle aree cani, salve le eccezioni definite	da 40 a 240
Addestrare cani da caccia, difesa o guardia in area verde pubblica	da 60 a 360
Mancare nel controllo, da parte dei conduttori, affinché i loro animali non scavino buche nelle aree cani	da 25 a 150
Lasciare libero un cane potenzialmente pericoloso nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali	da 60 a 360
Esercitare qualsiasi forma di attività commerciale non autorizzata	da 40 a 240
Attività commerciali che costituiscono intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico o si svolgono negli spazi erbosi salvo se autorizzati	da 40 a 240
Manomettere in qualunque modo gli spazi utilizzati da parte degli esercenti	da 25 a 150

Usare apparecchiature rumorose, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
Non ottemperare all'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
Distruggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma di alberi pubblici e privati senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati	da 75 a 450
Effettuare senza autorizzazione su alberi pubblici interventi che alterino in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei	da 75 a 450
Effettuare la potatura degli alberi nel periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e comunque nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 75 a 450
Potare alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi, o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio, eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante	da 75 a 450
Abbattere alberi privati o pubblici in mancanza di specifica autorizzazione	da 75 a 450
Abbattere alberi o potare rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose, a seguito di eventi eccezionali, in mancanza di previa tempestiva e motivata comunicazione	da 75 a 450
Mancare di conservare parte del tronco ammalorato dopo l'abbattimento ovvero mancare di presentare la domanda di autorizzazione in sanatoria entro 15 giorni	da 60 a 360
Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento nell'area di pertinenza dell'albero	da 40 a 240
Eseguire riporti di terreno non agrario o che causino l'interramento dei colletti nell'area di pertinenza dell'albero ovvero eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali	da 75 a 450
Spargere sostanze nocive nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento	da 40 a 240
Eseguire riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti	da 75 a 450
Spargere, entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi	da 75 a 450
Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, versare, spargere o iniettare nel terreno qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, produrre la combustione di sostanze di qualsiasi natura, impermeabilizzare il terreno con materiali di qualsiasi natura	da 75 a 450
Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici, effettuare riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ovvero interrare inerti o materiali di altra natura o produrre qualsiasi variazione del piano di campagna originario, depositare materiale da costruzione ed effettuare lavorazioni di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali	da 60 a 360
Nelle aree di cantiere, causare alle piante ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta, affiggere sulle piante direttamente con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile, cartelli, manifesti e simili	da 60 a 360
Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale	da 60 a 360
Nelle aree di pertinenza degli alberi, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante	da 60 a 360
Asportare terriccio ovvero spargere acque di lavaggio di betoniere	da 75 a 450
Sostare e transitare con mezzi in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante	da 75 a 450
Effettuare costipamento e vibratura nelle aree di pertinenza degli alberi	da 60 a 360

ALLEGATO B

B.1 Determinazione del Valore Ornamentale

Dati i parametri:

a = Prezzo di vendita al dettaglio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Toscana" ridotti del 24,30% (utile d'impresa);

b = Indice relativo alla specie e varietà; Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d = Indice secondo la localizzazione

10 = centro città

6 = zone semicentrali

2 = zone rurali - boschi.

e = Indice secondo le dimensioni:

Tabella: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza ad altezza m. 1,20 (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
<30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	520	40
130	12,5	300	25	540	45
140	14	320	26	560	50

f = Deprezzamento:

10% piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
30% piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza);
50% piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni;
70% piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature.

Valore Ornamentale:

$$\mathbf{V.O. = (b \times c \times d \times e) - f}$$

B.2 - Determinazione della Compensazione Ambientale

Il valore del nuovo impianto compensativo (V.I.) sarà calcolato sulla base di:

a = parametri della disciplina ecologico-ambientale (= numero alberi e numero arbusti) da cui deriverà il nr. di alberi e arbusti destinati al reimpianto compensativo

b = $a \times 90\%$ = nr alberi e arbusti che possono essere compensati e non reimpiantati nelle aree di intervento

c = prezzo medio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Toscana" ridotti del 24,30% (utile d'impresa) di piante aventi circonferenza minima non inferiore a:

- 10-12 cm per latifoglie
 - 15-19 cm per conifere
- e altezza pari a 2,5-3 m.

$$\mathbf{V.I. = b \times c}$$

Detto valore verrà utilizzato dal Servizio competente al Verde Pubblico per stabilire il reimpianto compensativo, in funzione dei propri elenchi.

Il Servizio competente al Verde Pubblico potrà richiedere, a garanzia della sostituzione e corretta manutenzione della pianta fino ad attecchimento (minimo 1 anno vegetativo), un deposito cauzionale pari ad € 150,00/albero che sarà restituito previo accertamento di avvenuto attecchimento.

Allegato C

Linee Guida per la Progettazione

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico e privato, fermo restando quanto prescritto in altre parti del Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

C.1 Scelta delle specie

La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità, nel rispetto comunque dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.

Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

- almeno il 50% di alberi di prima grandezza, 30% di seconda, 20% di terza;
- dimensione dei fusti, il 50% con circonferenza di 20/25 cm ed il 50% con circonferenza di 35/40 cm.

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc.;
- mantenere la Biodiversità e accrescere la sostenibilità progressiva nel tempo.

C.2 Scelta degli alberi in vivaio

Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:

- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
- un fusto verticale, dritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto (es. per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 8 - 10 metri).

Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile del Servizio competente al verde pubblico prima in vivaio e quindi verificato sul cantiere d'impianto, al fine di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.

Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate

a quelle della pianta.

C.3 **Caratteristiche delle piante all'impianto**

In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.

Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un "*pronto effetto*" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 e 40-45 cm di circonferenza del fusto.

C.4 **Epoca e modalità d'impianto**

Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo ovvero dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).

Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

- realizzare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
- collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
- assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
- mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
- effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

C.5 **Distanze d'impianto**

Distanze dai confini

Fatto salvo per quanto previsto dall'art. 892 (Distanze per gli alberi) del Codice Civile, dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella: distanze dai confini

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1 ^a grandezza (altezza > 16 metri)	6 metri
2 ^a grandezza (altezza 10-16 metri)	4 metri
3 ^a grandezza (altezza < 10 metri)	3 metri

Distanze dalle linee aeree

Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dall'articolo 2.1.06 del D.M. 21 marzo 1988 n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne" e s.m.i., dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968 e s.m.i., per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	H massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

C.6 Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni

Alberi

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie e dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

Tabella: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei

Le distanze indicate nella tabella si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile. La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti

	Specie di 1^ grandezza	Specie di 2^ grandezza	Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici	8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.

Occorre inoltre rispettare le indicazioni fornite dal Regolamento per le aree di pertinenza.

Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto (palo singolo, triplo palo, sotterraneo con ancorette, ecc.).

B) Arbusti

- Presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
- Utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
- Impiego di tappezzanti coprisuolo tra cui rosai (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti;
- Pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica).

Aree d'incrocio

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

C.7 Il verde per parcheggi

Oltre alla documentazione richiesta in generale per gli elaborati progettuali, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le eventuali ulteriori prescrizioni di Piani Urbanistici.

Superfici e distanze

La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze del centro storico cittadino o per particolari progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento comunque approvate dall'Amministrazione Comunale.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate nel Regolamento. Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di m 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di m 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di m 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento l'esecutore è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea al piantamento.

Parcheggi sotterranei

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi dei Piani Urbanistici, non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle indicate nel Regolamento. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dall'Amministrazione

Comunale.

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose - deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine.

Sono viceversa sconsigliabili le conifere in quanto con portamento non consono alle aree di parcheggio e con scarsa capacità ombreggiante.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale.

C.8 Viali alberati

Nel caso di realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

Criteri progettuali e gestionali

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Oltre alla documentazione prevista in generale per gli elaborati progettuali, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. In tali casi, lungo i viali con asse Est-Ovest dovrà essere privilegiato l'impianto sul lato Sud per consentire un maggiore ombreggiamento, mentre lungo i viali con asse Nord-Sud, l'impianto sul lato Est per ridurre i pericoli di schianto sulla carreggiata causati dai venti che spirano prevalentemente da Nord-Ovest.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

Ingombri e superfici a disposizione

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata con la seguente articolazione:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m | alberi di terza grandezza |
| b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m | alberi di seconda grandezza |
| c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m | alberi di prima grandezza. |

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate nel Regolamento.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati.

Realizzazione di banchine alberate

Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico o con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità degli utenti diversamente abili e comunque dietro specifico parere vincolante del Servizio competente al verde pubblico.

Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere in quanto con portamento non consono alle aree di parcheggio e con scarsa capacità ombreggiante.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale.

C.9 Aree gioco

Criteria per la progettazione e l'allestimento

Per la progettazione e l'allestimento di aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee e in particolare:

UNI EN 11123: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"

UNI EN 1176: "Attrezzature per aree gioco – Requisiti (..)"

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

L'Amministrazione Comunale a tale scopo identifica le aree della città più idonee alla realizzazione di aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione dei parametri identificati.

I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione

- intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
 - facile e sicura raggiungibilità;
 - sicura accessibilità;
 - adeguato posizionamento e orientamento;
 - dimensionamento complessivo come da tabella sottostante (dati orientativi);
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, elementi separatori, ecc.;
 - formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
 - creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
 - creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
 - creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
 - presenza di fontanella con acqua potabile;
 - presenza di servizi igienici (da valutare nelle aree A2 - *Parchi urbani*);
 - salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
 - utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.

Tabella: dimensioni orientative dell'area gioco

Tipologia dello spazio verde	Dimensioni dell'area verde (mq)	Dimensioni dell'area gioco (mq)
A4 - Verde attrezzato di vicinato	fino a 500 mq	non inferiore a 350 mq
A3 - Verde attrezzato di quartiere	da 500 a 5.000 mq	non inferiore a 500 mq
A2 - Parchi urbani	maggiore di 5.000 mq	non inferiore a 750 mq (*)

(*) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.

C.10 Impianti

Impianto di irrigazione

Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte del Servizio competente al verde pubblico. In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.).

Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle specie poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici.

L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

Su aree verdi di elevate dimensioni ed in particolare su quelle realizzate su soletta, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato per consentire il controllo a distanza della funzionalità dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, tramite eventualmente l'utilizzo di una stazione meteo, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione con conseguente risparmio dei consumi idrici.

Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamenti idrici e elettrici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico del Comune di Pistoia e dovrà privilegiare la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento tramite captazione da cisterna di raccolta di acque piovane. Nel caso non sia possibile per la realizzazione di impianti a gestione centralizzata il cablaggio con linee telefoniche dedicate, occorrerà ricorrere all'utilizzo di modem GSM.

Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 ("Tecniche di irrigazione. Sistemi di irrigazione automatica da prato") nei capitoli 1-2-3-4 e s.m.i..

Per rendere possibile la presa in carico/collauda da parte del Servizio competente al verde pubblico di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

- disegno esecutivo (*as built*) dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
- il progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

C.11 Identità visiva dei parchi e arredi

Segnaletica

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini delle aree a verde pubblico esistenti, il Servizio competente al verde pubblico elabora uno specifico progetto grafico finalizzato alla realizzazione di una tipologia di cartellonistica chiara ed omogenea.

Arredi

Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dall'Amministrazione Comunale e/o approvate dal Servizio competente al verde pubblico.

C.12 Elaborati e standard qualitativi del progetto del verde

Particolare cura e specifiche elaborazioni sono richieste nel caso di giardini e siti storici, per i quali sono opportuni studi e ricerche delle fonti (notizie, carte, disegni e progetti), delle successive stratificazioni (sia di opere e manufatti che della vegetazione), dei possibili restauri e/o ripristini e/o aggiunte. Tali approfondimenti critici, di natura eminentemente temporale diacronica, sono auspicabili per tutti i documenti di progetto nei quali possano essere utilmente svolti.

Gli elaborati costituenti il progetto delle aree a verde pubblico, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

a) Relazione generale - descrive compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare; In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione; Descrizione dell'inquadramento generale della nuova area a verde, la definizione delle funzioni principali che la caratterizzano, e i benefici che ne deriveranno. Inoltre, deve essere individuato,

nel caso dell'utilizzo pubblico, il bacino di utenza previsto, la tipologia dei fruitori e connessioni paesaggistiche ed ambientali con il contesto;

b) Capitolato tecnico – descrive gli elementi tecnici e prestazionali dei materiali (standard vivaistici, terreno, concimi, ecc.) e delle opere compiute (scavi, piantagioni, potature, ecc. ecc.) e contiene inoltre tutte le prescrizioni relative alle prove da effettuarsi sulle apparecchiature e gli apprestamenti tecnologici secondo la vigente normativa (per le tubazioni di adduzione idrica UNI EN 805, per le tubazioni di scarico UNI EN 1610, ecc.), la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;

c) Valutazione previsionale di clima acustico (ex articolo 8, comma 3 Legge 447/1995), qualora prevista quale elemento di base per la fruizione dell'area verde; Tale documento dovrà essere presentato dal progettista al Servizio competente;

d) Computo metrico estimativo – contiene le opere, i noli e le forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico al Prezziario della Regione Toscana in vigore o di Assoverde oppure a specifica ricerca di mercato;

e) Tavole dello stato esistente - rilievo in scala adeguata di tutti gli elementi biotici ed abiotici presenti nell'area, con restituzione planimetrica in scala adeguata alla dimensione dell'intervento e inquadramento del contesto ambientale e paesaggistico;

f) Tavole di progetto - redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto; Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;

g) Documentazione fotografica - certifica sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;

h) Impianti - stima del fabbisogno idrico annuale della sistemazione a verde a regime ovvero dopo il periodo di attecchimento in cui si evidenzia la necessità delle diverse tipologie di sistemazioni (alberature, prati, vasi, aiuole, ecc.); I dettagli esecutivi dovranno riportare le principali componenti ovvero la messa in opera di pompe e schemi elettrici, irrigatori, gocciolatori, pavimentazioni pedonali, smaltimento delle acque meteoriche, ecc.; Tutte le tavole di progetto relative agli impianti di irrigazione dovranno essere redatte conformemente alla norma UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4 e dovranno inoltre riportare i dettagli esecutivi relativi alla suddivisione dell'impianto nei singoli settori irrigui omogenei a seconda delle tipologie di aspersione (subirrigazione, pioggia) con l'indicazione delle singole portate;

i) Calcolo delle coperture vegetali - tabella con il calcolo della superficie di copertura arborea, arbustiva e erbacea). Oltre a questo sarà necessario elaborare una stima della copertura arborea a 25 anni dal collaudo;

j) Piano di manutenzione e fascicolo - considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale da concordare con il Servizio competente al verde pubblico (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche degli appalti di gestione del Verde Pubblico comunale in vigore al momento dell'esecuzione del progetto); il progetto dovrà essere corredato di programma per la manutenzione e fascicolo della sicurezza e, per realizzazioni con superficie pari o superiore a 5.000 mq, anche dalla seguente documentazione:

- Quantificazione quantitativa ed economica dell'impiego di personale, macchinari e materiali;
- Relazione tecnica esplicativa per l'intero processo manutentivo;
- Trattazione dettagliata degli accorgimenti per abbassare i costi di manutenzione e l'impronta ambientale delle più comuni pratiche di cura e manutenzione;
- Planimetria di manutenzione (superfici e elementi e loro trattamento).

C.13 **Fase esecutiva, collaudo e presa in carico**

Le opere a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al Direttore dei Lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte del Servizio competente al verde pubblico.

A fine lavori, il Servizio competente trasmette la relativa comunicazione al Servizio competente al verde pubblico il quale entro i 30 giorni successivi stabilisce un sopralluogo congiunto con l'esecutore per la presa in carico delle aree.

Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici incaricati accertino e documentino delle difformità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.

Il Collaudo dovrà essere effettuato da una figura professionale competente (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista) che dovrà essere nominata dal Richiedente. In alternativa il collaudo potrà essere effettuato da una figura professionale competente interna all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'atteccimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il Servizio competente al verde pubblico dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.

Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento delle eventuali cauzioni o garanzie fidejussorie.

Tale circostanza dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

C.14 Manutenzione da parte di privati in caso di convenzioni edilizie/urbanistiche

In caso di cura delle aree a verde da parte del privato successiva alla realizzazione, la convenzione o altro atto che regola i rapporti con l'Amministrazione Comunale deve contenere i seguenti standard/obblighi di manutenzione.

Intervento	Caratteristiche e modalità	Tipo di Manutenzione
Sfalcio e cura dei tappeti erbosi	Almeno n° 6 sfalci l'anno (o comunque prima che l'erba raggiunga i 30 cm di altezza) con sistema mulching o con raccolta, con altezza di taglio non inferiore a 5 cm, anche su scarpate. Rifiniture con decespugliatore manuale attorno ad alberi recinzioni cordoli e manufatti vari. Lo sfalcio deve essere preceduto dalla asportazione di rifiuti, sassi e/o materiale indesiderato. L'ultimo sfalcio autunnale deve essere eseguito sempre con raccolta e smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Verifica e manutenzione degli impianti di irrigazione	Apertura dell'impianto irriguo in funzione dell'andamento stagionale e programmazione dell'erogazione. Verifica puntuale del funzionamento per ogni albero o arbusto. Verifica ed individuazione di eventuali perdite di acqua che possano causare danni a manufatti o rischio per la circolazione su strade, marciapiedi e corselli. Verifica e regolazione della direzione di irrorazione di eventuali irrigatori. Ripristino o	Ordinaria

	sostituzione delle varie parti dell'impianto. Chiusura della saracinesca a monte del contatore al termine della stagione irrigua. Manutenzione della efficacia coibentazione dei contatori e/o degli appositi contenitori	
Irrigazione manuale	In assenza di impianto di irrigazione automatico, almeno 2 irrigazioni settimanali per il periodo primaverile - estivo, con circa 200 litri di acqua per ogni albero e 40 litri per ogni arbusto. L'intervento deve essere effettuato anche in altri periodi siccitosi in caso di evidente necessità	Ordinaria
Pacciamatura di alberi e arbusti	Riparto di corteccia di conifere o altro materiale pacciamante (ad esclusione di teli sintetici) in corrispondenza di alberi e arbusti per uno spessore di almeno 8-10 cm, ove è necessario, per limitare calpestio o sviluppo di infestanti	Ordinaria
Diserbo	Diserbo manuale o meccanico, almeno 4 interventi all'anno su cordoli, arbusti, alberature, formelle, aiuole	Ordinaria
Potatura di arbusti singoli o in siepe	Secondo le necessità sulla base della dimensione che si intende conferire alla struttura vegetale. L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Rimonda del secco delle alberature	Con cadenza almeno biennale e comunque in base alla presenza di branche o rami secchi o danneggiati e lo smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Raccolta e trasporto a rifiuto di residui vegetali	Nel caso di spontanea caduta di rami o parti di pianta qualunque ne sia la causa (cause antropiche, eventi meteorici o cause naturali per rimonda del secco non effettuata)	Ordinaria
Potatura per rialzo chioma di alberature	Da effettuarsi in caso di necessità (chiome che interferiscono con viabilità stradale e/o ciclopedonale, manufatti, illuminazione pubblica cartelli stradali). L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Potatura di contenimento chioma alberi	Da effettuarsi in caso di necessità (chiome che interferiscono con viabilità stradale e/o ciclopedonale, manufatti, illuminazione pubblica cartelli stradali). L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Spollonature e taglio di rami epicormici	Taglio di eventuali getti sviluppati lungo il fusto e/o alla base degli individui arborei. L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Interventi fitosanitari	Secondo le necessità ed utilizzando i prodotti ammessi dalle norme in vigore	Ordinaria
Pali tutori di nuovi impianti arborei	Asportazione di pali tutori dopo circa 4-5 anni dall'impianto. L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Regimazione delle acque	Pulizia e mantenimento della funzionalità delle opere per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche. Deve essere evitato il ristagno delle acque curando la ricolmatura di avvallamenti ed eventuale successiva trasemina del manto erboso, pulizia delle caditoie e dei fossi di scolo,	Ordinaria

	ecc. L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	
Segnalazioni anomalie	Segnalazioni puntuale in caso di individuazione di carie, cavità, sopraggiunta inclinazione del fusto, ferite ampie su colletto, fusto o rami, scavi effettuati nell'area dell'apparato radicale, ampie porzioni di chioma in fase di deperimento	Ordinaria
Riparazione delle recinzioni	Sostituzione di parti rotte od ammalorate di steccati in legno recinzioni in rete metallica o altre strutture di delimitazione delle aree, verifica e ripristino della stabilità dei sostegni. L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Ordinaria
Giochi, arredi e attrezzature	Tinteggiatura, interventi localizzati di serraggio viti e giunture e verifica della funzionalità	Ordinaria
Pavimentazioni di percorsi pedonali, ciclabili e parcheggi	Riparazioni localizzate di pavimentazioni di qualsiasi tipo (interventi localizzati di dimensioni < 1,5 mq); Ripristino dei manti asfaltici di usura con sistemi e materiali analoghi a quelli preesistenti; Rifacimento strutturale del pacchetto stradale operato attraverso la sostituzione degli strati ammalorati in porzioni di pavimentazione limitata (fino a 10 mq), anche estesa se ascrivibile a mancata manutenzione programmata e periodica; Ripristino della corretta postura della segnaletica verticale; Ripristino dissesti murari sui manufatti stradali quali cordoli, opere d'arte, ecc.	Ordinaria
Potature di riduzione chioma per instabilità	Da effettuarsi esclusivamente previa comunicazione all'ufficio comunale preposto il quale potrà fornire adeguate prescrizioni operative, comunque restando a carico dell'ufficio preposto le eventuali valutazioni di stabilità. L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Straordinaria
Abbattimento alberi	Da effettuarsi esclusivamente previa comunicazione all'ufficio comunale preposto tramite specifico procedimento previsto dal Regolamento. L'intervento comprende la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta	Straordinaria
Sostituzione di piante abbattute	Nei casi in cui la sostituzione venga realizzata con la stessa specie e nello stesso sito l'intervento dovrà essere effettuato sulla base delle disposizioni del Regolamento	Straordinaria
Nuovi impianti	Da effettuarsi esclusivamente previa comunicazione all'ufficio comunale preposto con le modalità previste dal Regolamento	Straordinaria
Giochi, arredi e attrezzature	Sostituzioni di parti od interi giochi ed arredi non più mantenibili, per i quali sia stata svolta una regolare manutenzione ordinaria	Straordinaria
Pavimentazioni di percorsi pedonali, ciclabili e parcheggi	Interventi per il ripristino di danni causati da terzi; rifacimento generalizzato di pavimentazioni di qualsiasi tipo; sostituzione e/o rifacimento segnaletica di tipo verticale e orizzontale, non più conforme alle norme, causa logorio o danneggiamento; interventi di adeguamento a	Straordinaria

	norme sopravvenute in materia di sicurezza e accessibilità in funzione delle richieste ed indicazioni dell'ufficio mobilità o PM del comune; ripristino delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi, causati da cedimenti del terreno; consolidamento, rifacimento o modifica dei manufatti stradali quali cordoli, opere d'arte, ecc.; migliorie e riqualificazioni	
--	--	--